

---

**X LEGISLATURA**


---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA  
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI  
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI  
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

3.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1989**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR LUIGI SCÀLFARO**

**INDICE**

---

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		D'Ambrosio Michele .....	23
Scàlfaro Oscar Luigi, <i>Presidente</i> .....	3	Di Lembo Osvaldo .....	6, 14, 17, 18
<b>Proposta di regolamento interno (Esame ed approvazione):</b>		Florino Michele .....	17, 40
Scàlfaro Oscar Luigi, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 6, 7, 8	Loiero Agazio .....	9, 31
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20		Orsini Gianfranco .....	11, 12, 20, 31
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32		Pagani Maurizio .....	18, 20
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40		Rocelli Gianfranco .....	4, 9, 14
Barbieri Silvia .....	15, 19	20, 38, 39	
Becchi Ada .....	6, 7, 8, 10, 11	Russo Spena Giovanni .....	4, 13, 14
Beorchia Claudio .....	4	15, 16, 25, 26, 35, 36	
Correnti Giovanni .....	36	Santoro Italo .....	26, 27, 28
Cutrerà Achille .....	8, 12, 20	Sapio Francesco .....	5, 6, 15, 16, 19, 21
21, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38		22, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 40	
D'Addario Amedeo .....	17, 23, 24, 25	Spadaccia Gianfranco .....	7, 9, 10, 12, 15, 16, 18
28, 29, 39		19, 21, 24, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39	
		Tagliamonte Francesco .....	8, 9, 11, 12
		13, 18, 24, 27, 37	

**PAGINA BIANCA**

**La seduta comincia alle 15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Propongo che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Esame della proposta di regolamento interno.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame della proposta di regolamento interno.

Poiché la sede nella quale ci troviamo non è consueta e, quindi, potrebbero sorgere difficoltà soprattutto per i colleghi senatori, sospendo la seduta fino alle 15,15.

**La seduta, sospesa alle 15,5, è ripresa alle 15,15.**

**PRESIDENTE.** Comunico ai colleghi appena giunti che ho aperto la seduta puntualmente alle ore 15: tuttavia, in considerazione del fatto che lo svolgimento dei nostri lavori in questa che è l'Aula della Commissione affari esteri della Camera, costituisce una novità, forse piuttosto scomoda, per i senatori, ho deciso di sospendere la seduta per pochi minuti.

Ricordo che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di regolamento in-

terno. Ciascun commissario ha ricevuto il testo predisposto dall'ufficio di presidenza al fine di poter fare osservazioni o proporre modifiche.

Alcuni colleghi senatori mi hanno informato di essere impegnati fra breve, alle ore 16, in altre Commissioni; al riguardo, faccio presente che dovremo proseguire ugualmente i nostri lavori perché, in caso contrario, non riusciremo ad approvare il regolamento interno, sul quale per altro non credo saranno formulate rilevanti eccezioni.

Vorrei svolgere qualche considerazione preliminare. Poiché nel predisporre la bozza di regolamento – grazie all'opera dei vicepresidenti, che per questo ringrazio – si è introdotta, all'articolo 2, una norma, per altro consueta in questi casi, secondo la quale per tutto ciò che non è previsto nel regolamento interno si applica il regolamento della Camera, si è cercato di non appesantire troppo il testo al nostro esame facendo riferimento ai regolamenti approvati dalle varie Commissioni bicamerali che hanno operato in passato.

Nel corso della precedente seduta, la Commissione ha ritenuto opportuno avere un primo colloquio, anche se di carattere generale e come presa di contatto, con i presidenti delle giunte delle regioni rispetto alle quali abbiamo competenza ad esaminare i problemi relativi alle conseguenze del terremoto, cioè la Basilicata e la Campania. In quell'occasione feci presente che avrei ritenuto opportuno dare ad essi un preavviso, ed infatti ho interpellato sia il presidente della giunta della regione Basilicata, Gaetano Michetti, sia il presidente della giunta della regione Campania, Ferdinando Clementi di San Luca. Ho detto loro che questa Commis-

sione, se ascolterà certamente a tempo debito coloro che ebbero la responsabilità delle due giunte negli anni in cui si verificarono gli eventi sismici, avrebbe anche avuto desiderio, non solo per un atto di garbo, di avere un contatto preliminare con loro, non per ottenere una relazione approfondita, ma per disporre di un quadro di carattere generale come primo approccio su alcuni elementi fondamentali. A questo proposito, i presidenti delle due giunte hanno dichiarato la loro totale disponibilità.

Vorrei dire subito che mi parrebbe auspicabile, direi anche opportuno, che questi colloqui - dai quali potrebbe discendere anche una nuova impostazione del nostro lavoro - si svolgessero fra quindici giorni, cioè martedì 31 ottobre.

Taluni colleghi, nel corso della precedente seduta, avevano anche sollevato il problema dell'audizione di due ministri attualmente in carica: quello per gli interventi nel Mezzogiorno e quello per la protezione civile. Ho parlato con entrambi ed ho preannunziato loro che, se la Commissione dovesse ritenere opportuno ascoltarli, essi sarebbero tempestivamente avvertiti sia telefonicamente sia con messaggi scritti, come per altro siamo obbligati a fare.

Mi rendo conto di avanzare una proposta piuttosto onerosa per i colleghi, tuttavia - tenendo anche presente che questa Commissione non si riunirebbe nella prossima settimana - ritengo che martedì 31 ottobre sia possibile svolgere tutte queste audizioni. In tal caso, la seduta potrebbe iniziare alle 10 (a mio avviso potrebbe cominciare anche prima, ma so che alcuni colleghi nel fine settimana si trattengono nei propri luoghi d'origine, per cui sarebbe per loro difficile essere presenti prima di quell'ora) e, dopo una sospensione intorno alle 13, riprendere alle 16. In tal modo, potremmo concludere le quattro audizioni previste, anche perché, avendo esse per oggetto dichiarazioni di carattere generale, non ci dovrebbero impegnare in modo particolarmente intenso.

Vorrei sapere se vi siano osservazioni su questa proposta.

CLAUDIO BEORCHIA. Volevo far presente che, al Senato, l'attività parlamentare sarà probabilmente sospesa dal 28 ottobre al 6 novembre.

Non dubito della solerzia dei colleghi nel presenziare a riunioni così rilevanti, ma ritengo che fissare queste audizioni per il 31 ottobre, alla vigilia di una festività importante, potrebbe pregiudicare o rendere più difficoltosa la presenza dei senatori.

PRESIDENTE. Vorrei che tutti i colleghi compissero uno sforzo per essere presenti perché questa Commissione, per concludere i suoi lavori, ha a sua disposizione un anno, che può sembrare un arco di tempo esteso, ma che in realtà non è tale e, quindi, essa è costretta a lavorare con una certa sollecitudine. Pertanto, se fosse possibile, chiederei a tutti i colleghi questo sacrificio; la presidenza non può distribuire indulgenze, né religiose né laiche!

Proporrei di ascoltare per primi, se non altro per ragioni di deferenza, i presidenti delle giunte regionali e, successivamente, i ministri.

Vi sono osservazioni su questa proposta?

GIANFRANCO ROCELLI. Concordo con la sua proposta. Volevo solo far presente alla Commissione che la legge istitutiva introduce una novità molto particolare, relativa all'approfondimento del rapporto fra gli effetti del programma di ricostruzione ed i connessi problemi di carattere ambientale. Per questo motivo, inviterei a valutare, nell'ambito delle audizioni previste, la possibilità di ascoltare anche il ministro dell'ambiente.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Concordo con la proposta dell'onorevole Rocelli.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli del regolamento interno, nel testo coordinato dall'ufficio di presidenza.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabilite dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, e secondo le norme del presente regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

*(Norme applicabili).*

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

*(Sostituzione del presidente e dei componenti. Rinnovo della composizione della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni dalla Commissione, il Presidente e gli altri componenti la Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 1989, n. 128.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. In caso di rielezione di una o di entrambe le Camere per scadenza del

mandato o per anticipato scioglimento, la Commissione continua ad esercitare i suoi poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 1, al rinnovo dei componenti la Commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.

Il punto 2 reca una norma che è sempre presente nei regolamenti interni delle Commissioni d'inchiesta.

Per quanto riguarda il punto 3, osservo che, anche in caso di scioglimento delle Camere, da questa Commissione non ci salveremo fino a quando non sarà stata nominata la nuova.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria e dei collaboratori di cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 1989, n. 128.

FRANCESCO SAPIO. Sottopongo ai commissari l'opportunità di aggiungere al presente articolo un comma del seguente tenore: « Salvo quanto disposto dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 », perché in materia di partecipazione alle sedute della Commissione ritengo utile un rinvio alla disciplina delle convocazioni per lo svolgimento di inchieste, dei poteri sostitutivi, delle audizioni e delle testimonianze. Questa norma, tra l'altro, sarebbe analoga a quelle contenute nell'articolo 4 del regolamento interno della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi,

nonché a quelle previste nell'articolo 4 del regolamento interno della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

**PRESIDENTE.** Al punto 1 dell'articolo 12 si prevede che il presidente della Commissione possa richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e possa acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. In questo caso il problema è quello della partecipazione alle sedute. Forse si pensa che, se si chiede la collaborazione dei funzionari della polizia giudiziaria o di altre persone, li si faccia partecipare alle sedute? Partecipazione significa che i funzionari assistono continuamente ai nostri lavori; in realtà, essi vengono convocati per le audizioni di volta in volta: possono essere chiamati anche cento volte, ma non hanno un titolo di presenza permanente. Se accedessimo alla proposta dell'onorevole Sapiro, i funzionari di polizia giudiziaria potrebbero anche avanzare il diritto, proprio in base all'articolo 4, e in relazione all'articolo 12, di partecipare alle sedute anche quando non devono essere interrogati.

**FRANCESCO SAPIO.** Propongo di accantonare per ora questa ipotesi.

**PRESIDENTE.** D'accordo.

**OSVALDO DI LEMBO.** Ma chi decide della partecipazione dei collaboratori?

**PRESIDENTE.** È un problema che esamineremo in seguito.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

(Funzioni del Presidente).

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formulandone

l'ordine del giorno; presiede la seduta; convoca l'Ufficio di Presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai gruppi. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, e dal presente regolamento.

2. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo a quest'ultimo entro 48 ore.

**ADA BECCHI.** Questo articolo è una specie di *collage* di norme differenziate che si ritrovano nei regolamenti delle altre Commissioni d'inchiesta e a mio parere non risulta chiaro. Soprattutto non risulta chiara la dizione « può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai gruppi »; si fa riferimento all'ufficio di presidenza, ma così com'è redatta la norma non è chiaramente comprensibile.

Propongo allora di far riferimento agli articoli delle Commissioni d'inchiesta che costituiscono un po' le nostre fonti, inserendo un nuovo articolo relativo alle funzioni dell'ufficio di presidenza, in cui si precisi che il presidente possa convocare i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, mantenendo la norma relativa alle funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, così come prevedono i regolamenti della Commissione sul terrorismo e le stragi, agli articoli 6 e 7 e della Commissione antimafia, agli articoli 7 e 8.

**PRESIDENTE.** Non ho obiezioni di principio su questa proposta, ma desidero far rilevare che l'articolo 21 del regolamento della Camera prevede esattamente ciò che è detto in questo articolo, con una aggiunta che ritengo opportuno reintrodurre:

« I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale ».

ADA BECCHI. In tal caso non valeva la pena redigere l'articolo 5!

PRESIDENTE. Abbiamo formulato anche altri articoli ripetendo esattamente quanto previsto da altre norme. Ripeto, non ho obiezioni, ma rilevo che non si tratta di un articolo redatto occasionalmente, bensì della ripetizione di una norma del regolamento della Camera. Se si vuole precisarlo diversamente, prendendo spunto dagli articoli dei regolamenti delle Commissioni d'inchiesta costituite precedentemente, non ho nulla in contrario. Lei ha citato l'articolo 7 del regolamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi.

ADA BECCHI. Ne ho citati due, praticamente identici.

PRESIDENTE. L'articolo 7 del regolamento della Commissione sulle stragi recita: « Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza stesso allargato ai rappresentanti dei Gruppi ». Lei propone di far riferimento a questo articolo?

ADA BECCHI. Sì.

GIANFRANCO SPADACCIA. Quali sono le differenze?

PRESIDENTE. Differenze sostanziali non ve ne sono.

GIANFRANCO SPADACCIA. A me sembra che nella formulazione presentata da lei

vi sia una distinzione tra funzioni del presidente che formula l'ordine del giorno e ufficio di presidenza che formula il programma e il calendario dei lavori. Questa mi sembra la differenza fondamentale.

PRESIDENTE. Non trovo diversità. Infatti, nell'articolo 7 si prevede che: « il Presidente della Commissione la rappresenta » e questa dizione è contenuta anche nell'articolo del nostro regolamento; inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 7, « la convoca e ne presiede le sedute » (e anche questa previsione rientra nella norma in esame) « regolando la discussione e le votazioni secondo le norme del presente regolamento », e ciò si spera che avvenga, perché se non dovesse verificarsi allora non so cosa significhi presiedere le sedute! Nell'articolo 7 si dice ancora: « Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di presidenza. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento ». Nel nostro testo si legge: « Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formulandone l'ordine del giorno; presiede la seduta; convoca l'Ufficio di Presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, e dal presente regolamento ». Nell'articolo 5 al nostro esame è detto qualcosa in più, ma può trattarsi di un riferimento implicito. Per quanto riguarda la dizione: « I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento », avevamo già deciso di inserirla. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che « In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ». Nel nostro testo è previsto che « In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo a quest'ultimo entro 48 ore ». L'unica diversità sostanziale è

rappresentata dal fatto che mentre l'articolo 7 del regolamento della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia afferma che il presidente, quando preveda casi straordinari di necessità e di urgenza e scavalchi, per così dire, l'ufficio di presidenza, deve riferire allo stesso, allargato ai rappresentanti dei gruppi, il nostro articolo 5 stabilisce che il presidente riferisca all'ufficio di presidenza. La ragione di ciò è rappresentata, a mio avviso - ma si tratta di un parere molto personale - dal fatto che nell'ufficio di presidenza la Commissione è riprodotta, se non completamente, almeno in larga misura. Altrimenti, tanto varrebbe stabilire che il presidente riferisce entro 48 ore alla stessa Commissione.

Comunque, non sono contrario a quest'ipotesi, sottolineando che non vedo, a meno che il collega non me le indichi, altre diversità fra i due testi oltre alle parole « allargato ai rappresentanti dei Gruppi ».

ADA BECCHI. Signor presidente, non sono un'italianista, ma in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 5 le domando cosa significhino le parole « può convocare, quando lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi ». Per me, non significa nulla, in quanto non è chiaro cosa il presidente convochi.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno trascritto quasi testualmente l'articolo 21 del regolamento della Camera, ritenendolo sufficientemente autorevole, essendo stato votato da un'intera Assemblea. Ciò non vuol dire, ovviamente, che sia perfetto. Comunque, pur essendo disponibile ad introdurre modifiche, ritengo che, per il momento, l'articolo 5 possa essere accantonato.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

*(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).*

##### 1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, indi-

cando i criteri per la formazione dell'ordine del giorno della seduta;

b) propone alla Commissione la deliberazione delle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione.

c) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere della Commissione e per l'esame delle questioni di merito che sorgano nel corso dell'attività della Commissione.

ACHILLE CUTRERA. Ho già formulato, in sede di ufficio di presidenza, un dubbio in ordine alla specificazione « questioni di merito », di cui alla lettera c) dell'articolo 6. Non comprendo la necessità di inserire una limitazione di questo genere, ritenendo opportuno che l'ufficio di presidenza coadiuvi il presidente in generale sulle questioni che sorgano nel corso dell'attività della Commissione. Abbiamo già affrontato in Commissione questioni che non sono di merito ma, per esempio, di legittimità, come quelle concernenti le incompatibilità.

PRESIDENTE. Propongo di sopprimere, all'articolo 6, lettera c), le parole « di merito ».

Pongo in votazione questa proposta.  
(È approvata).

FRANCESCO TAGLIAMONTE. Coordinando l'articolo 6 con l'articolo 19, che tratta della dotazione finanziaria della Commissione, rilevo che le sole spese di cui si parla, nel regolamento, sono quelle relative all'ordinaria amministrazione. Per quest'ultima, nell'articolo 19 si evidenzia una responsabilità diretta del presidente, che sovrintende alla gestione delle spese, mentre non si capisce su quale capitolo graveranno e chi possa quantificare le altre spese delle quali invece è investito l'ufficio di presidenza (non le elenco, perché non si può sapere ora quali potranno essere i fabbisogni). Si tratta di una richiesta di chiarimento per esaminare l'eventualità di una nuova redazione dell'articolo 6 che si coordini meglio con quella dell'articolo 19.

**PRESIDENTE.** Vi è un apposito capitolo sul bilancio della Camera che riguarda le spese necessarie per le consulenze e quant'altro occorra per lo svolgimento dell'attività delle Commissioni.

**GIANFRANCO ROCELLI.** Nella mia qualità di relatore sul provvedimento con cui si proponeva l'istituzione della Commissione, posi lo stesso problema durante lo svolgimento della relazione. Mi sembra, ma non vorrei sbagliare, che si volesse dotare effettivamente il presidente della possibilità di intervenire attraverso una disponibilità finanziaria che non fosse burocraticamente vincolata.

**PRESIDENTE.** Per quanto concerne le spese minime, dalla tesoreria hanno fatto sapere che sarà stanziata la somma di 4 milioni di lire, che verrà reintegrata nel momento in cui si presenteranno i conti e le motivazioni delle spese. Ciò non riguarda però le collaborazioni, perché si tratta di un tema di altra natura, che fa capo al bilancio generale della Camera. Queste almeno sono le mie attuali cognizioni.

**FRANCESCO TAGLIAMONTE.** Allora, effettivamente, bisognerebbe cercare una formulazione più chiara alla lettera *b*) dell'articolo 6, per sapere a cosa ci si intenda riferire quando si investe del problema l'ufficio di presidenza. Infatti, l'ordinaria amministrazione, di cui all'articolo 19, richiamata quale eccezione nell'articolo 6, naturalmente si riferisce a determinati fatti. Nelle altre ipotesi, per le quali, fra l'altro, come osservato, è previsto un capitolo apposito, come si procede? Si va a ruota libera?

**PRESIDENTE.** La procedura è la seguente: l'ufficio di presidenza esamina le necessità che vengono fatte presenti ed avanza le relative proposte, le quali devono essere approvate dalla Commissione, per passare poi all'attenzione della Presidenza della Camera prima dell'esecuzione. La Presidenza può contestare tali proposte per qualche ragione (per esem-

pio, la possibilità di spendere meno) oppure accogliere le nostre richieste. Ciò si verificherà nel caso in cui vengano previste determinate collaborazioni od attività, per esempio viaggi (spero pochissimi, perché personalmente non credo nelle Commissioni itineranti).

**AGAZIO LOIERO.** Signor presidente, vorrei sapere se è prevista la possibilità di redigere un processo verbale delle sedute dell'ufficio di presidenza, che indichi gli argomenti trattati e gli intervenuti nel dibattito.

**PRESIDENTE.** Tradizionalmente non è mai stato redatto il processo verbale delle riunioni dell'ufficio di presidenza; semplicemente, viene riferito in Commissione quanto è stato deciso in quella sede. Delle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza (composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari) i commissari possono chiedere conto, ma finora non è mai stato redatto un processo verbale.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Mi sembra che, in seguito alla riformulazione dell'articolo precedente, suggerita dalla collega Becchi, scompaia la possibilità del presidente di convocare per la programmazione dei lavori i rappresentanti dei gruppi; sono, invece, favorevole a mantenere tale possibilità perché, altrimenti, l'allargamento ai rappresentanti dei gruppi può verificarsi soltanto per le disposizioni di urgenza che il presidente intenda assumere scavalcando le consuete procedure. Ritengo giusto che nel caso in cui il presidente debba prendere una determinata posizione, decidere una certa audizione o disporre di alcuni poteri regolamentari senza aver sentito la Commissione, egli convochi l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. Considero però limitativo che soltanto in questi casi il presidente sia obbligato a tale allargamento, mentre al di fuori di essi non vi sia alcuna altra possibilità. Al contrario, a mio avviso sarebbe opportuno, soprattutto ai fini della programmazione dei lavori, lasciare la fa-

coltà al presidente di convocare i rappresentanti dei gruppi (anche se non necessariamente, visto che non ritengo utile giungere alla complicazione prevista per le Commissioni permanenti di procedere sempre a tale convocazione). Può darsi, infatti, che vengano a verificarsi situazioni nelle quali non è possibile convocare la Commissione o vi siano problemi di programmazione dei lavori particolarmente delicati. Non ritengo che l'allargamento ai rappresentanti dei gruppi depotenzi l'ufficio di presidenza, perché quest'ultimo continuerà ad operare ordinariamente, anche se il presidente potrà avvalersi di una facoltà che gli viene riconosciuta. Pertanto, trasferirei il « può convocare » dall'articolo precedente, dove è stato soppresso in seguito alla nuova formulazione, all'articolo concernente le funzioni dell'ufficio di presidenza.

ADA BECCHI. Probabilmente mi sono espressa troppo rapidamente, ma desidero far notare al senatore Spadaccia che avevo chiesto la sostituzione dell'articolo 5 non con l'articolo che è stato poi accantonato, benché con l'aggiunta del comma relativo ai vicepresidenti e ai segretari, ma con due articoli: un primo che definisce l'ufficio di presidenza, un secondo sulle funzioni dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari. La mia fondamentale obiezione all'articolo 5, proposto dal presidente, coincide proprio con quella del senatore Spadaccia, fondandosi sulla scarsa chiarezza in ordine al come e quando l'ufficio di presidenza possa essere integrato dai rappresentanti dei gruppi. Lo svolgimento del dibattito è stato, poi, un po' confuso e mi sembra che il presidente non abbia compreso appieno la mia proposta, la quale, d'altronde, è stata raccolta da altri come mi attendevo che avvenisse.

GIANFRANCO SPADACCIA. Forse, si può riprendere l'espressione: « può convocare » ed inserirla nel successivo articolo concernente le funzioni dell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Qual è l'articolo cui si riferisce l'onorevole Becchi, relativamente al quale non avrei ben inteso le sue proposte?

ADA BECCHI. Ripeto che ritengo opportuno (naturalmente dal mio punto di vista, che può essere discutibile) sostituire l'articolo 5 del progetto in esame con due articoli, analoghi agli articoli 6 e 7 del regolamento interno della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

PRESIDENTE. Effettivamente, non ho compreso l'osservazione dell'onorevole Becchi. L'articolo 5 del progetto reca la dizione: « può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai gruppi » e la collega sostiene che essa non sia sufficientemente chiara. L'articolo 6 del regolamento interno della Commissione d'inchiesta sulle stragi così recita: « Il presidente può convocare alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta »; dov'è la differenza?

ADA BECCHI. Presidente, nella formulazione dell'articolo 5 non è affatto chiaro in quali casi il presidente può convocare i rappresentanti dei gruppi...

PRESIDENTE. Ho già dichiarato la mia disponibilità a modificare l'articolo 5 del progetto, nel quale tuttavia mi sembra chiaro il riferimento all'ufficio di presidenza; comunque, è possibile aggiungere una maggiore specificazione. Poiché ritengo che perder tempo con le formule non sia utile a nessuno, sono disposto a modificare l'articolo; l'onorevole Becchi, però, suggerisce la formulazione dell'articolo 6 del regolamento interno della Commissione d'inchiesta sulle stragi, la quale è equivalente a quella del progetto. In ogni modo, se i colleghi lo ritengono opportuno, possiamo adottare gli articoli 6 e 7 del regolamento richiamato

dall'onorevole Becchi, anche se, a mio avviso, non cambia nulla rispetto al testo del progetto.

Inoltre, come già osservato, sopprimendo l'articolo 5 e sottraendo al presidente la facoltà di convocare i rappresentanti dei gruppi non si opera una grande amputazione, benché, però, venga eliminata la formula « e ne sia fatta richiesta », la quale obbliga il presidente a convocare i rappresentanti dei gruppi qualora ciò venga richiesto.

GIANFRANCO ORSINI. Probabilmente, conviene tornare al testo dell'articolo 5 del progetto.

PRESIDENTE. Comunque, si potrebbe modificare l'articolo 5 nel senso di aggiungere alle parole: « convoca l'Ufficio di Presidenza », le parole: « integrato, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, dai rappresentanti designati dai Gruppi ».

ADA BECCHI. Sono d'accordo con tale formulazione.

PRESIDENTE. In analogia, è necessario sostituire al comma 2 (che, in seguito alla modifica poc'anzi proposta, diventa comma 3), le parole: « a quest'ultimo » con le altre: « all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ».

Pertanto l'articolo 5, a seguito delle modifiche proposte, risulta del seguente tenore:

#### ART. 5.

*(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).*

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formulandone l'ordine del giorno; presiede la seduta; convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, dai rappresentanti designati dai gruppi. Esercita altresì gli altri

compiti attribuitigli dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, e dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6.

Il senatore Tagliamonte ha presentato la seguente proposta di modifica:

*All'articolo 6, lettera b), sostituire le parole: ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, con le seguenti: relative allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.*

Senatore Tagliamonte, in riferimento a quest'ultimo inciso, si potrebbero eventualmente aggiungere, dopo le parole: « attività previste », le parole: « dalla legge 7 aprile 1989, n. 128 ».

GIANFRANCO ORSINI. Signor presidente, poiché abbiamo già approvato una norma che prevede l'autorizzazione delle Camere, alla lettera b) propongo di aggiungere le parole: « sottopone alla Commissione le proposte per le spese », in quanto le spese di carattere straordinario devono essere decise in seguito dalle Camere. A mio avviso, quindi, la Commissione non può deliberare la spesa eccezionale, ma può solo proporla alle Camere.

PRESIDENTE. Onorevole Orsini, la Commissione procede effettivamente ad una deliberazione.

FRANCESCO TAGLIAMONTE. Per quanto riguarda le spese di ordinaria ammini-

strazione, ritengo più esauriente la formulazione di cui all'articolo 19 della bozza di regolamento.

**PRESIDENTE.** Effettivamente la formulazione di cui all'articolo 6 si potrebbe configurare come una ripetizione, ma sono incerto sull'aggiunta che disciplina l'erogazione dei fondi per tutte le spese non considerate di ordinaria amministrazione.

**FRANCESCO TAGLIAMONTE.** Cioè a dire quelle non previste dall'articolo 19.

**PRESIDENTE.** Vi sono spese di ordinaria amministrazione deliberate dall'ufficio di presidenza e dal presidente. Ho già accennato all'entità della somma stanziata che verrà reintegrata quando sarà presentato il rendiconto delle spese già sostenute. Ad eccezione di tale categoria, tutte le altre seguiranno la procedura di cui all'articolo 6: viene avanzata la proposta, viene deliberata la spesa che poi viene trasmessa alle Presidenze delle Camere. In questo senso ritengo esatta la formulazione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6 in esame.

**GIANFRANCO ORSINI.** Signor presidente, non credo che la Commissione possa deliberare autonomamente una spesa.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Signor presidente, se la Commissione deliberasse una spesa straordinaria, quale può essere, ad esempio, quella necessaria per effettuare un viaggio negli Stati Uniti d'America, i Presidenti delle Camere potrebbero effettivamente obiettare, in quanto non è facilmente ravvisabile la motivazione di tale missione. Nel caso invece la Commissione decidesse di recarsi in Basilicata ed in Campania per svolgere indagini particolari nell'ambito della proprie funzioni, essa avrebbe il potere di deliberare qualunque spesa relativa ai trasferimenti. Se decidesse, infatti, di fermarsi due giorni in una certa zona ritenendo opportuno l'intervento di un elicottero, la Commis-

sione dovrebbe avere la necessaria autonomia per impartire le relative disposizioni, eventualmente in collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato.

**ACHILLE CUTRERA.** L'osservazione del senatore Spadaccia è assolutamente pertinente. È giusto il richiamo all'articolo 19 nel quale la atecnica dizione: « decisioni di spesa », prevede una riserva di autonomia deliberativa. Per tale motivo alla lettera *b)* dell'articolo 6 manterrei le parole: « La deliberazione », eventualmente sostituendole anche nell'articolo 19 alle parole: « Le decisioni ». L'articolo 19 così prosegue: « sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento ». Non vi è, quindi, assoggettamento ad approvazioni (né tantomeno a discrezionalità) di altri organi.

Per questi motivi concordo con la valutazione del senatore Spadaccia.

**PRESIDENTE.** La Commissione, quindi, delibera senza ricorrere a pareri delle Presidenze delle Camere.

**FRANCESCO TAGLIAMONTE.** Poiché l'articolo 19 della bozza in esame prevede anche la procedura in virtù della quale possono essere effettuate le spese di ordinaria amministrazione, propongo di aggiungere alla lettera *b)* dell'articolo 6 la dizione: « Di cui al comma 1 dell'articolo 19 ».

**ACHILLE CUTRERA.** Signor presidente, ritengo che con l'aggiunta proposta dal senatore Tagliamonte si modifichi il senso dell'articolo 19, che io avevo inteso in termini diversi. Non vorrei, quindi, che ne fosse ridotta la portata rispetto a quanto sinora affermato. L'articolo 19, infatti, così recita: « La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate », eccetera. Se noi prevedessimo alla lettera *b)* il richiamo all'articolo 19, il concetto non verrebbe chiarito.

**PRESIDENTE.** Per mantenere la necessaria chiarezza nella disposizione di cui all'articolo 19, sarebbe sufficiente suddividere quest'ultimo in due commi riportando alla lettera *b*) dell'articolo 6 soltanto il riferimento al primo comma dell'articolo 19.

Chiedo al senatore Tagliamonte se, con queste precisazioni, intenda insistere nella prima proposta di modifica da lui presentata.

**FRANCESCO TAGLIAMONTE.** La ritiro, signor presidente.

**PRESIDENTE.** L'articolo 6, a seguito della modifica proposta, risulta quindi del seguente tenore:

**ART. 6.**

*(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).*

**1. L'Ufficio di Presidenza:**

*a)* propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta;

*b)* propone alla Commissione la deliberazione delle spese ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 19;

*c)* coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere della Commissione e nell'esame delle questioni che sorgano nel corso dell'attività della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 7.**

*(Convocazione della Commissione).*

**1.** La Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno

48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai componenti la Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

**2.** La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 1.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor presidente, ho un'obiezione di principio in relazione all'ultimo periodo del comma 1 che, come si vedrà, attiene soprattutto alla materia prevista dell'articolo 10.

Peraltro, già nel corso della prima seduta, ho avuto modo di ringraziarla per la prassi instaurata in ordine alla trasparenza delle sedute della nostra Commissione.

A mio avviso, ciascuno di noi ha il dovere di riflettere su questo punto, anche alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la « Commissione stragi ». Personalmente mi troverei in difficoltà (per una questione di principio) se si dovesse pervenire all'approvazione del regolamento interno conservando l'originaria formulazione dei commi 1 (« Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente »), 5 (« La Commissione decide quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti ») e 6 (« Quando la Commissione si riunisce in seduta segreta si redige soltanto il processo verbale, salvo che la Commissione stabilisca che si rediga altresì il resoconto stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione ») dell'articolo 10, che esamineremo successivamente.

In definitiva (ringraziando il presidente che fin dalla prima seduta ha espresso analogo orientamento), ritengo che tutte le sedute debbano essere pubbliche, dal momento che non rileva alcuna ragione né di carattere giuridico, né di

natura politica - perché esse siano coperte da segreto. Occorre considerare, tra l'altro, che non si pone nemmeno un problema di segreto istruttorio (che, a mio avviso, rappresenta uno tra gli elementi più negativi che possano influire sul funzionamento dell'esecutivo, e non solo su questo).

La mia obiezione, quindi, si riferisce all'articolo 10, ma « a cascata » coinvolge l'ultimo rigo del comma 1 dell'articolo 7.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il riferimento alla posizione che, fin dalla prima seduta, ho ritenuto di dover assumere in materia. Poiché ritengo superfluo ribadire analiticamente il mio orientamento, mi limito ad affermare che sono contrario alle sedute segrete non solo per impostazione personale, ma anche alla luce delle vicende vissute da molti di noi, che desidererei non si ripetessero.

Tra l'altro, occorre considerare che le dichiarazioni rese nel corso delle sedute segrete sono riportate dai giornali, che riferiscono ad esse interpretazioni diversissime.

Per tali ragioni ho voluto che fin dalla prima seduta fosse normalmente disposto il ricorso all'attivazione del circuito audiovisivo. Ritengo, infatti, che i cittadini e la stampa abbiano il diritto di verificare direttamente l'andamento dei nostri lavori.

La previsione contenuta nella disposizione regolamentare in esame recepisce un'impostazione caratteristica della tradizione parlamentare, ove si consideri che la possibilità di tenere sedute segrete è prevista anche in Assemblea. Se la Commissione deliberasse di escludere tale previsione dal regolamento interno, mi troverei sinceramente a disagio. Tuttavia, posso garantire l'impegno (che deriva dalla mia personale posizione rispetto alla possibilità di tenere sedute segrete) a ricorrervi solo in casi eccezionali. Inoltre, nel momento in cui intervenisse una richiesta in questo senso (ferma restando la possibilità che, in talune ipotesi, possa registrarsi un orientamento unanime della

Commissione), posso assicurare che al relativo dibattito sarà garantita la massima pubblicità.

**OSVALDO DI LEMBO.** Vorrei ricordare che una precisa disposizione in tema di pubblicità dei lavori è già contenuta nella legge istitutiva della nostra Commissione che, all'articolo 5, prevede che le sedute siano pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente, per cui non ritengo sia possibile modificare detta previsione con una disposizione del nostro regolamento interno.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 aprile 1989, n. 128, prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Si tratta, in sostanza, di una riserva, per cui non è escluso che la Commissione possa deliberare di tenere sedute segrete.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Russo Spena, mi corregga se sbaglio, dopo aver preso atto della disposizione che prevede la possibilità di una decisione diversa, richiede che la Commissione rinunci per principio alle sedute segrete. Si invoca, in definitiva, l'adozione di un unico criterio per tutte le situazioni, prescindendo dalla valutazione di specifiche circostanze.

**GIANFRANCO ROCELLI.** Non credo che la Commissione possa adottare una simile decisione, dal momento che la libertà di ciascun commissario consiste nell'invo-care eventualmente l'applicazione dell'articolo, a seconda delle diverse situazioni.

**PRESIDENTE.** Posso assicurare che, nell'ipotesi in cui intervenisse una richiesta di seduta segreta, saranno tenute presenti solo le motivazioni che presentino una forza tale da dover essere prese in considerazione (si pensi, per esempio, alla necessità di tutelare l'incolumità fisica di talune persone). In caso contrario, anche se sono consapevole trattarsi di un'assicu-

razione di mera natura politica, garantisco la mia disponibilità a procedere in base ai criteri già espressi in precedenza.

Vorrei chiedere all'onorevole Russo Spena se conferma la sua posizione.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor presidente, mi mette in difficoltà, perché conoscendo i suoi principi ...

**PRESIDENTE.** Lei ha il diritto di far risultare a verbale il suo parere.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Se fosse possibile introdurre un articolo (ma si tratterebbe di un'ipotesi balzana ed anomala) in base al quale si stabilisse che è il presidente a decidere i casi eccezionali ...

**PRESIDENTE.** Lei ha una garanzia maggiore perché sarà la Commissione a decidere.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Sì, ma non vi è alcuna clausola che stabilisca, per esempio, che le decisioni vengano assunte all'unanimità.

**FRANCESCO SAPIO.** Non è prevista, infatti, una disposizione concernente i criteri di decisione da parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se, per ipotesi, si indicassero talune motivazioni volte a giustificare la previsione di una seduta segreta e se, nel contempo, si opponessero argomentazioni che smantellino tali motivazioni, credo che già questo, di per sé, possa costituire una garanzia sufficientemente forte. In ogni caso, se si dovesse giungere alla deliberazione di una seduta segreta, ciò starebbe a significare che sussistono valide ragioni che ne giustificano la previsione. Comunque, garantisco l'opportunità di svolgere una discussione di ampiezza tale per cui ciascuno possa essere posto nelle condizioni di motivare adeguatamente le proprie posizioni.

**SILVIA BARBIERI.** Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione la proposta di introdurre la previsione di una maggioranza qualificata (potrebbe essere, per esempio, dei due terzi dei componenti) in ordine alla deliberazione concernente l'ipotesi di seduta segreta. Tale previsione, infatti, presupporrebbe la necessità di un ampio consenso sulla proposta. In definitiva, si esprimerebbe una posizione di massima,

**PRESIDENTE.** Si aumenterebbero le garanzie!

**SILVIA BARBIERI.** Sì, signor presidente, si aumenterebbero le garanzie.

**PRESIDENTE.** La proposta, dunque, è che la deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta venga assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Purtroppo, dobbiamo considerare la « maledetta » questione del segreto istruttorio. Infatti, può verificarsi l'ipotesi che, nonostante il nostro obbligo a garantire la pubblicità, su determinati argomenti ci venga opposto il segreto istruttorio. Anzi, non escludo che, quando si inizierà a lavorare seriamente, si avviino addirittura procedimenti giudiziari per far scattare il segreto istruttorio.

Si tratta di un caso concreto, molto serio. Il segreto istruttorio è una buffonata! Si potrebbe verificare una situazione per cui esso risulti completamente violato dai giornali, ma continui ad essere opposto alla Commissione. Sono fra coloro che non si scandalizzano per le sedute segrete; anche il segreto istruttorio spesso viene violato dagli stessi magistrati nelle sedi giudiziarie. Non mi scandalizzo, pertanto, perché non sono un fariseo, però il problema esiste. Potrei anche accedere alla proposta di stabilire una maggioranza qualificata, ma il fatto è che sono contrarissimo alle sedute segrete, in quanto ritengo che il segreto sia

di per sé uno strumento sbagliato, soprattutto in un paese come l'Italia, dove i segreti ...

**PRESIDENTE.** ...sono le uniche cose che si fanno.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** ...sono le uniche cose che si fanno, ma si conoscono in maniera distorta, obliqua, sotterranea e tolgono limpidezza ai rapporti ed alla vita politica. Tuttavia non voglio privare la Commissione della facoltà di essere investita di questioni che altre autorità dello Stato possono ottenere attraverso il segreto istruttorio.

La limitazione potrebbe perciò essere tematica, salvo che non si voglia stabilire che le sedute sono sempre pubbliche ed a meno che non vengano opposti alla Commissione segreti di Stato o segreti istruttori.

**PRESIDENTE.** Per chiarirci le idee, devo dire che, nel momento in cui la Commissione escludesse la possibilità di riunirsi in seduta segreta, ciò non impedirebbe l'acquisizione da parte nostra di atti segreti, sui quali comunque saremmo vincolati, anche se ad altro titolo. Dobbiamo, pertanto, studiare il modo per mantenere tale segreto, a meno che non si voglia addirittura rinunciare a tutto ciò che automaticamente ci possa rendere partecipi di un segreto istruttorio. In ipotesi, nel momento in cui ci dovesse pervenire un fascicolo che si trova in istruttoria - e che quindi è vincolato dal segreto - lo potremmo leggere in ufficio di presidenza o potrei leggerlo anche io da solo, in quanto accetti in quel momento di essere vincolato. Diversamente dovrei restituire il fascicolo, perché, preferendo restare un libero cittadino, sceglierei di saperne di meno.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Ritengo che la preoccupazione espressa dal collega Spadaccia sia giusta; non ne avevo accennato a mia volta poiché nel mio intervento ho rivolto, per così dire, una provocazione sul piano della necessità innova-

tiva del regolamento per quanto riguarda il segreto. Signor presidente, ciò che lei afferma riprendendo le argomentazioni del senatore Spadaccia è giusto e scontato: il segreto deriva da un'altra fonte normativa. Vorrei evitare che il segreto venisse apposto alle sedute così come normalmente è avvenuto; quando la maggioranza di una Commissione ritiene che alcuni argomenti siano scottanti, per dirlo all'italiana, o vadano trattati obliquamente e non con trasparenza, di solito si chiede la seduta segreta. È questo il motivo di principio che io pongo; per il resto recepisco l'intervento del senatore Spadaccia e lo faccio mio.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Vogliamo prevedere la maggioranza qualificata?

**FRANCESCO SAPIO.** Proporrei innanzitutto di procedere in modo ordinato, perché il dibattito è piuttosto confuso. Sarebbe forse opportuno accantonare le modalità di pubblicazione e stampa dell'ordine del giorno, procedendo metodicamente ad esaminare gli altri articoli. Anche circa il modo nel quale si assumono le deliberazioni vi è da discutere; probabilmente troveremo, sistematizzando le norme, anche una possibilità di soluzione ai problemi che sono stati sollevati.

**PRESIDENTE.** Poiché l'articolo 7 riguarda, in particolare, la pubblicità dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione, proporrei di sopprimere la dizione: « salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta ».

L'articolo 7, a seguito della modifica proposta, risulta del seguente tenore:

#### ART. 7.

*(Convocazione della Commissione).*

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai com-

ponenti la Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato.

2. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

MICHELE FLORINO. Chiedo che venga soppressa la parte finale dell'articolo 8, che recita « salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti », per garantire almeno la minoranza presente in questa Commissione. L'articolo 7 stabilisce che la Commissione è convocata 48 ore prima della riunione con l'ordine del giorno della riunione stessa; si dà, pertanto, la possibilità di prendere visione dell'ordine del giorno, ma contestualmente si priva di questo potere la minoranza nel momento in cui una maggioranza di due terzi dei presenti può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Cerco di interpretare questa sua impostazione, che mi pare abbia alcune motivazioni. Per lasciare aperta la possibilità di cambiare l'ordine del giorno occorrerebbe, dunque, l'unanimità dei presenti? La Commissione non potrebbe, comunque, deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, così come avviene in Assemblea. Poiché

un cambiamento dell'ordine del giorno può sempre verificarsi *in itinere*, secondo il senatore Florino dovremmo stabilire che ciò può essere fatto a condizione che il mutamento sia approvato dalla totalità dei presenti.

AMEDEO D'ADDARIO. Chiedo scusa, signor presidente, ma questa formulazione mi sembra piuttosto riduttiva se collegata al numero legale di un terzo dei componenti previsto dal successivo articolo 9 per la validità delle sedute. Quattordici membri della Commissione, su una totalità di quaranta, possono decidere per gli altri ventisei di modificare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è il numero legale a decidere, ma sono i presenti.

AMEDEO D'ADDARIO. La seduta è valida in presenza di quattordici membri.

PRESIDENTE. Ciò se qualcuno richiedesse la verifica del numero legale, altrimenti potrebbero essere anche soltanto cinque commissari a cambiare l'ordine del giorno.

OSVALDO DI LEMBO. L'articolo 9 parla di un terzo dei componenti, perciò si arriva a quattordici, mentre i due terzi si riferiscono ai presenti. Pertanto, in un regime in cui la maggioranza è presunta fino a verifica del numero legale, effettivamente i presenti potrebbero anche essere tre.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario a che si escluda la possibilità di deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno e che, quindi, qualora fosse sollevata la questione, si rinvii ad un'altra seduta. Guardo sempre con favore all'introduzione di maggiori garanzie.

D'altra parte, la nostra è una Commissione cui è stato affidato un compito delicato ed è preferibile che non sia prevista questa ipotesi.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non capisco perché ci dobbiamo legare le mani in questa maniera!

OSVALDO DI LEMBO. La possibilità di deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno è già prevista sia nel regolamento della Camera sia in quello del Senato, non vedo perché non dovrebbe essere prevista nel nostro!

PRESIDENTE. Il regolamento della Camera, all'articolo 27, recita: « L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti ... ».

Quest'articolo, quindi, non fa riferimento all'ipotesi che in Commissione si possano discutere argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Per altro, è anche vero che la nostra Commissione è diversa da quelle permanenti, per le quali esiste una sorta di appello cioè il passaggio in Assemblea. Tuttavia, ritengo che si possa omettere il riferimento alla possibilità di discutere materie che non siano all'ordine del giorno.

GIANFRANCO SPADACCIA. Per una maggiore garanzia potremmo prevedere la clausola dell'unanimità dei presenti. Infatti, vi potrebbero essere casi eccezionali per i quali sarebbe bene prevedere la possibilità di modificare l'ordine del giorno. Non ritengo opportuno che ci leghiamo le mani escludendo tale possibilità e costringendoci, per questi casi, a rinviare la seduta di una settimana.

PRESIDENTE. Io stesso avevo ventilato l'ipotesi dell'unanimità.

FRANCESCO TAGLIAMONTE. Si potrebbe anche prevedere una maggioranza qualificata.

MAURIZIO PAGANI. Sarebbe piuttosto preferibile la riconvocazione *ad horas*, entro quarantotto ore. La mia preoccupazione è opposta rispetto a quella del senatore Spadaccia ed è relativa al fatto che vengano realizzati colpi di mano; pertanto, sono favorevole a cancellare la possibilità di cambiare l'ordine del giorno.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non credo che le sue preoccupazioni, senatore Pagani, siano giustificate, dal momento che l'unanimità o una maggioranza qualificata costituirebbero una garanzia più che valida.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta volta a cancellare la possibilità di deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

*(È approvata).*

Pertanto, l'articolo 8, a seguito della modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

#### ART. 8.

*(Ordine del giorno delle sedute).*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta.

Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

A mio avviso, in sede di coordinamento formale del testo sarebbe opportuno inserire questo articolo dopo il comma 2 del precedente articolo 7.

*(La Commissione concorda).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

*(Numero legale).*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. La Presidenza deve verificare se la Commissione sia in numero legale, quando ciò sia richiesto da quattro componenti la Commissione e questa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Questa norma ha la funzione di consentire alla Commissione di lavorare ed esiste già in regolamenti di altre Commissioni.

FRANCESCO SAPIO. A nostro avviso, sarebbe più opportuna la norma prevista sia dall'articolo 11 del regolamento della Commissione stragi sia dall'articolo 11 del regolamento della Commissione antimafia. Questi articoli, al secondo comma, recitano: « La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica ».

PRESIDENTE. Sarebbe senz'altro preferibile, ma credo che essa costringerebbe coloro che sono presenti ad aspettare l'inizio della seduta senza limiti di tempo, perché gli assenti sono impegnati altrove o non sono potuti venire. In tal modo si determinerebbe una sanzione per coloro che sono puntuali.

SILVIA BARBIERI. Comprendiamo la preoccupazione del presidente in merito alla puntualità dell'inizio della seduta. Tuttavia, si dovrebbe comunque far salva l'esigenza dei singoli commissari di chiedere la verifica del numero legale, anziché prevedere che questa possibilità sia concessa solo a quattro componenti. Un solo membro della Commissione dovrebbe poter richiedere la verifica del numero legale.

D'altra parte, questa Commissione è in numero legale quando sono presenti quattordici componenti, per cui prevedere che ben quattro di essi possano chiedere quell'accertamento significherebbe spaziare tra diversi gruppi.

PRESIDENTE. Si potrebbe ridurre il loro numero a tre ed eliminare il riferimento alla votazione.

GIANFRANCO SPADACCIA. Sarei dell'opinione di mantenere l'accertamento del numero legale solo in prossimità di una votazione, e di non prevederlo per qualsiasi atto di inchiesta della Commissione. Al contrario, rischieremmo di convocare per un'audizione alcune persone e di non poterle ascoltare per mancanza del numero legale; di fronte a tale eventualità la richiesta di verifica del numero legale rischierebbe di paralizzare l'attività della Commissione.

Pertanto, il numero legale deve essere presunto e vi devono essere norme di tutela per tutti affinché non si arrivi a deliberazioni, anche sull'ordine del giorno, per intenderci, in situazioni di assenza del numero legale. Ogni volta che si vota questo deve esservi. Sugli atti istruttori non porrei tale condizione perché rischieremmo di dover rimandare a casa, convocati, che magari provengono da altre regioni.

PRESIDENTE. Vi sono due tesi diverse: una che sostiene la necessità di verificare il numero legale solo quando la Commissione stia per procedere ad una votazione; l'altra per la quale questa verifica deve essere possibile in ogni momento, non solo nel primo caso. Si fa un'obiezione che merita di essere presa in considerazione. Essere costretti a rimandare indietro, nella fase istruttoria, poiché manca il numero legale, persone che abbiamo convocato, credo non sarebbe molto conveniente, per non parlare dello spettacolo che offriremmo.

È stata ventilata l'ipotesi che la verifica del numero legale possa essere sempre richiesta. Se facciamo marcia indie-

tro, e stabiliamo che può essere chiesta solo in vista delle votazioni, passiamo prevedere che la richiesta sia avanzata, invece che da quattro, da tre componenti la Commissione. Considerato che per raggiungere il numero legale occorre essere in 14, ritengo che 3 sia un numero più confacente. Quindi lascerei immutato l'articolo, abbassando però il numero di coloro che possono richiedere la verifica del numero legale da quattro e tre.

**GIANFRANCO ORSINI.** Si può avere una deliberazione con tre presenti soltanto?

**PRESIDENTE.** Tre componenti la Commissione possono chiedere la verifica del numero legale.

**GIANFRANCO ORSINI.** E se nessuno la chiede?

**PRESIDENTE.** Possono essere presenti anche solo due persone, o una.

**GIANFRANCO ORSINI.** Lascerei la previsione che la verifica del numero legale possa essere richiesta quando si stia per procedere ad una votazione.

**PRESIDENTE.** Sì, questa espressione rimane.

**MAURIZIO PAGANI.** La presidenza è obbligata alla verifica del numero legale quando viene richiesta. Negli altri casi, è lasciata alla sua discrezione?

**PRESIDENTE.** Deve affettuarlo quando viene richiesta.

**MAURIZIO PAGANI.** Negli altri casi è a discrezione della presidenza.

**PRESIDENTE.** Vi sono casi in cui il presidente è obbligato alla verifica perché vi è una richiesta formale in tal senso. L'accertamento del numero legale è effettuato, allora, prima di votare. Se non viene richiesta la verifica, il numero legale è sempre presunto, a meno che non vi sia una votazione per appello nominale

o a scrutinio segreto da cui risulti che manca. Ma ciò emerge dopo la votazione.

**ACHILLE CUTRERA.** Rilevo, innanzitutto, che in quest'articolo si parla di « presidenza » che deve però intendersi « presidente »: è una responsabilità soggettiva.

**PRESIDENTE.** Abbiamo parlato di presidente come di colui che presiede. In questo caso, si tratta di chi, di fatto, presiede in quel momento la seduta.

**GIANFRANCO ROCELLI.** Si tratta del presidente della seduta.

**PRESIDENTE.** È il presidente di seduta.

**GIANFRANCO ROCELLI.** Conviene allora specificare: « presidente della seduta ».

**PRESIDENTE.** Si è scritto « presidenza » in questo senso.

**ACHILLE CUTRERA.** Poiché all'articolo 3 si parla di presidente, propongo di rendere omologhe le espressioni.

La seconda osservazione che desidero fare è la seguente: se ho ben capito, in base a quest'interpretazione il presidente, quando lo ritenga opportuno, effettua la verifica e dispone la sospensione della seduta per mancanza del numero legale. Preferisco - l'ho sostenuto in sede di ufficio di presidenza - la formulazione adottata nel relativo articolo del regolamento del Senato, che è estremamente più oggettivizzante. La norma che abbiamo in esame è diversa da quella prevista nel Regolamento del Senato o nel regolamento interno della Commissione sulle stragi. La pregherei di leggerla, signor presidente.

**PRESIDENTE.** L'articolo 11, comma 2, del regolamento interno della Commissione d'inchiesta sulle stragi così recita: « La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni delibe-

razione, ciascun componente può richiederne la verifica ». La richiesta può quindi essere avanzata da un solo commissario. In caso di mancanza del numero legale, il presidente non dà inizio alla seduta.

ACHILLE CUTRERA. Forse mi sono spiegato male. Richiamo la sua attenzione sulla norma del regolamento del Senato che abbiamo recentemente messo a punto, in base alla quale il numero legale è presunto, salvo che ...

PRESIDENTE. Vi è la stessa previsione nel regolamento della Camera. Il numero legale è sempre presunto, fino a quando non se ne accerti la mancanza dopo una votazione o a seguito di un'apposita richiesta prima della votazione.

Il comma 4 dell'articolo 46 recita: « La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente (...) e stia per procedere ad una votazione per alzata di mano ».

ACHILLE CUTRERA. Si ammette quindi la facoltà della verifica.

PRESIDENTE. Il presidente non è obbligato a verificare il numero legale *motu proprio*, ma solo quando vi sia un'espressa richiesta in tal senso.

ACHILLE CUTRERA. La formula adottata dal Senato mi sembra diversa, perché esclude la facoltà della verifica da parte del presidente.

PRESIDENTE. Vi è una certa logica nel fatto che chi dirige una assemblea, qualora abbia ad un certo momento la sensazione di trovarsi di fronte ad un tema di tale gravità che non sia opportuno che venga discusso in poche persone, si assuma la responsabilità di disporre la verifica del numero legale e, quindi, di sospendere la seduta. Non ricordo che ciò sia mai avvenuto in Assemblea alla Camera, anche se non è un'ipotesi vietata.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non si è mai verificato. Il Presidente tutela lo svolgimento ...

PRESIDENTE. Il Presidente vede sempre la ressa in Aula, anche quando non c'è nessuno. Si tratta di « occhi presidenziali ».

L'articolo 9, a seguito delle modifiche proposte, risulta del seguente tenore:

#### ART. 9.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. Il Presidente deve verificare se la Commissione sia in numero legale, quando ciò sia richiesto da tre componenti la Commissione e questa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

FRANCESCO SAPIO. Prima di passare al successivo articolo 10, vorrei osservare che nell'articolato in esame manca una norma sulle modalità di assunzione delle deliberazioni, una norma sulle modalità di voto e una norma che disciplini la richiesta di scrutinio segreto.

Propongo, pertanto, l'introduzione di un articolo che riproduca le disposizioni contenute nell'articolo 12 del regolamento interno della Commissione d'inchiesta sulle stragi identico all'articolo 12 del regolamento interno della Commissione antimafia.

**PRESIDENTE.** Tutto ciò che non è espressamente previsto, è rinviato al regolamento della Camera. In altri termini, per tutte le disposizioni relative alle diverse modalità di votazione, e via dicendo, si rinvia al regolamento della Camera.

**FRANCESCO SAPIO.** Mi rendo conto che esiste un'analogia, ma rinviare al regolamento della Camera ha poco senso, perché, ad esempio, dobbiamo specificare il numero dei commissari che possono chiedere la votazione per appello nominale o per alzata di mano. Per questo propongo l'approvazione di un articolo 9-bis, di contenuto analogo a quello dell'articolo 12 del regolamento interno della Commissione antimafia.

**PRESIDENTE.** L'articolo 51 del regolamento della Camera prevede che l'Assemblea e le Commissioni votino normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale, in Assemblea, da venti deputati (quattro in Commissione) o da uno o più presidenti di gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, mentre lo scrutinio segreto nelle Commissioni è consentito soltanto per le votazioni riguardanti persone. Precedentemente era prevista la possibilità della votazione a scrutinio segreto su richiesta di cinque deputati, ma la norma è stata abrogata con una modifica approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 ottobre 1988.

**FRANCESCO SAPIO.** Gli articoli 12 dei regolamenti delle Commissioni stragi ed antimafia disciplinano perfettamente la materia. Lei, signor presidente, ci ha proposto un testo che ricalca tali regolamenti.

**PRESIDENTE.** Soltanto in parte. La Commissione concorda sul fatto che la votazione qualificata possa essere richiesta da quattro componenti?

**FRANCESCO SAPIO.** Noi avevamo proposto che venisse richiesta da un quinto dei componenti su qualsiasi materia. Non so se tutti i commissari abbiano davanti il testo dell'articolo al quale mi sto riferendo; pertanto, vorrei darne lettura:

« 1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata.

4. Quando si verificano irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ».

**PRESIDENTE.** Avevamo già discusso l'argomento in ufficio di presidenza. Comunque, poiché la Commissione segue i criteri di votazione stabiliti dal regolamento della Camera e non quelli fissati dal regolamento del Senato, al comma 1 dell'articolo 12 deve essere soppressa la dizione: « comprendendosi, in essi, anche gli astenuti ». Pertanto, il periodo successivo è del tutto pleonastico. Se la Commissione lo ritiene più opportuno e più garantista, potremmo inserire questa disciplina nel regolamento, in un apposito articolo 9-bis.

Propongo, comunque, di accantonare il problema per una breve riflessione.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Delle sedute della Commissione si redige un processo verbale ed un resoconto con l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti nelle discussioni e delle deliberazioni adottate. Il resoconto è pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La pubblicità dei lavori della Commissione è altresì assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico.

4. La stampa ed il pubblico seguono lo svolgimento dei lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione decide quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.

6. Quando la Commissione si riunisce in seduta segreta, si redige soltanto il processo verbale, salvo che la Commissione stabilisca che si rediga altresì il resoconto stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione.

In riferimento a tale articolo, è stata predisposta la seguente formulazione alternativa del comma 3:

« 3. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che si redige comunque per tutte le sedute, salvo quanto disposto dal successivo comma 6 ».

Qualora fosse accolta la richiesta di prevedere una maggioranza qualificata, il comma 5 potrebbe essere così riformulato: « La Commissione decide a maggioranza dei due terzi dei presenti quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti ».

MICHELE D'AMBROSIO. Per quanto riguarda la doppia formulazione del comma 3 ?

PRESIDENTE. Riterrei opportuno lasciare quella originaria.

AMEDEO D'ADDARIO. Gradirei un chiarimento in ordine all'articolo 9-bis che dovrebbe essere redatto sulle modalità di assunzioni delle deliberazioni. Non ho sotto gli occhi il testo letto precedentemente dall'onorevole Sapio e non ho compreso quali siano i casi in cui ricorre l'obbligatorietà dello scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Non esiste obbligatorietà. Si è fatta l'ipotesi di una votazione normale o di una qualificata.

AMEDEO D'ADDARIO. Quindi, lo scrutinio segreto sarebbe sottoposto soltanto ad una richiesta di una parte della Commissione, indipendentemente dalla materia ?

PRESIDENTE. Sì. Il testo dell'articolo 9-bis sarebbe difforme da quanto la Camera ha recentemente deciso per le Commissioni permanenti, in cui lo scrutinio segreto è consentito soltanto per le votazioni concernenti persone.

AMEDEO D'ADDARIO. Pertanto, noi lavoreremo in seduta pubblica e voteremo a scrutinio segreto se tre commissari o un quinto della Commissione lo richiederanno.

PRESIDENTE. Praticamente, in tal modo, chi assiste alla seduta non può sapere come abbiamo votato i singoli membri della Commissione.

AMEDEO D'ADDARIO. Su tale problema esprimo delle riserve.

PRESIDENTE. La questione è collegata con la recente modifica del regolamento della Camera, che prevede le votazioni a scrutinio segreto in Commissione soltanto quando esse riguardino persone. Tuttavia, va riconosciuto che non è possi-

bile assimilare una Commissione permanente ad una Commissione d'inchiesta bicamerale, la quale ultima sostituisce i due rami del Parlamento in determinati compiti e non può vedere limitate le sue facoltà alla stessa stregua di quelle di una Commissione permanente, l'oggetto della cui attività, anche in sede legislativa, può essere sempre rimesso all'Assemblea in base a richieste con determinati requisiti.

FRANCESCO TAGLIAMONTE. Per quanto riguarda l'articolo 10, abbiamo opportunamente inserito nel comma 5 la previsione di una maggioranza pari ai due terzi dei presenti. A mio avviso, però, occorrerebbe utilizzare una formula simile anche nel comma 1. Si tratta, infatti, di due differenti situazioni: il comma 1 si riferisce alla pubblicità o meno delle sedute, mentre il comma 5 contiene l'espressione « quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti » ed è collocato subito dopo i commi riguardanti la pubblicità dei lavori mediante i resoconti e gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non vorrei che nel corso della nostra attività sorgessero equivoci, per cui la maggioranza dei due terzi verrebbe utilizzata soltanto per stabilire, con riferimento ad una seduta della Commissione, qual è la parte che deve rimanere segreta e quella che, invece, può essere resa pubblica. Quindi, a mio avviso, è opportuno indicare una maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei presenti, anche nel primo comma.

GIANFRANCO SPADACCIA. Quindi, la seconda parte del primo comma risulterebbe del seguente tenore: « salvo che la Commissione a maggioranza dei due terzi dei presenti disponga diversamente ».

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione del senatore Tagliamonte sia condizionale. Inseriamo, quindi, nel comma 1 la previsione di una maggioranza qualificata come quella di cui al comma 5.

Pertanto, il testo dell'articolo 10, a seguito delle modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 10.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente a maggioranza dei due terzi dei presenti:

2. Delle sedute della Commissione si redige un processo verbale ed un resoconto con l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti delle discussioni e delle deliberazioni adottate. Il resoconto è pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La pubblicità dei lavori della Commissione è altresì assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico.

4. La stampa ed il pubblico seguono lo svolgimento dei lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione decide, a maggioranza dei due terzi dei presenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.

6. Quando la Commissione si riunisce in seduta segreta, si redige soltanto il processo verbale, salvo che la Commissione stabilisca che si rediga altresì il resoconto stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

AMEDEO D'ADDARIO. Ritornando alla proposta dell'onorevole Sapio, di aggiunta di un articolo 9-bis, la cui formulazione dovrebbe essere ispirata all'articolo 12 del regolamento della Commissione antimafia, dovrebbe essere previsto un *quorum* pari ai due terzi dei presenti per la richiesta dello scrutinio segreto, perché la previsione di un *quorum* pari ad un

quinto rappresenta, a mio avviso, una fortissima limitazione se non viene disciplinato anche l'oggetto dello scrutinio segreto.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ritengo che l'onorevole D'Addario stia incorrendo in un errore di lettura; effettivamente, il garantismo e lo stato di diritto in Italia, negli ultimi tempi, non godono di buona salute, ma la modificazione di un *quorum* pari ad un quinto, a tutela della minoranza, in un altro pari a due terzi, a tutela della maggioranza, non mi sembra neanche da prendere in considerazione.

AMEDEO D'ADDARIO. Non desidero aprire nuovamente il dibattito che si è svolto alla Camera in ordine allo scrutinio segreto; tuttavia, mi sembra che la natura del contendere sia in questo caso assimilabile a quel problema. Se stiamo prevedendo che i dibattiti della Commissione siano pubblici, mentre le sue decisioni segrete, il gruppo socialista esprime le proprie riserve. O si disciplinano i casi specifici di votazione a scrutinio palese e segreto, con riferimento al regolamento della Camera, oppure si rischia di essere trasportati da evenienze occasionali legate alla presenza dei componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, il problema sollevato dall'onorevole D'Addario è il seguente: nel momento in cui, pur prevedendo l'ipotesi delle sedute segrete, cerchiamo di limitarne le possibilità — personalmente ho rilasciato dichiarazioni politiche favorevoli alla tendenza di ridurle il più possibile e, ancor meglio, di evitarle del tutto —, non possiamo ammettere su qualsiasi problema (visto che non viene fissato un oggetto) lo scrutinio segreto, il quale comporta che non vi sia la pubblica assunzione delle proprie responsabilità da parte dei singoli membri della Commissione.

Il problema della pubblicità dei lavori coinvolge un aspetto relativo all'assunzione di responsabilità nel momento del voto. Se è così, come abbiamo cercato di

porre un freno ed una limitazione alle sedute segrete, nonché di prevedere maggiori garanzie in ordine ad esse, dovremmo anche tentare di individuare, per i casi in cui si verificasse la deprecabile ipotesi di una seduta segreta, un modo per consentire che la possibilità di voto segreto, cioè di non palese assunzione di responsabilità, venga ridotta assolutamente al minimo. Mi sembra che in ciò consista la sostanza delle osservazioni dell'onorevole D'Addario.

GIOVANNI RUSSO SPENA. È inutile che mi dilunghi eccessivamente sull'argomento; a mio avviso, non vi è analogia con la previsione del regolamento della Camera in ordine al voto segreto. Relativamente a quest'ultimo vi è stato un ampio dibattito, che ha coinvolto anche gli esperti, e si è verificata un'accesa battaglia parlamentare. Naturalmente, per quanto mi riguarda, rimango della mia opinione, differente dalla decisione assunta dalla maggioranza della Camera, della quale tuttavia prendo atto. Comunque, considero assurda un'applicazione analogica della norma del regolamento della Camera alla Commissione d'inchiesta prevista dalla legge 7 aprile 1989, n. 128. Come risulta dall'articolo 2, i nostri compiti concernono nella maggior parte dei casi l'accertamento di responsabilità, anche personali; a questo riguardo, mi sembra che in nessun modo ci si possa riferire ad un'ipotesi prevista nel nuovo articolo del regolamento della Camera relativo alle votazioni. L'analogia fra le due fattispecie considerate, a mio avviso, è impossibile proprio per la materia che forma oggetto della nostra inchiesta, anche al di là dei comportamenti personali di cui alle lettere c), d), f), g) dell'articolo 2 della legge istitutiva della Commissione d'inchiesta. Inoltre, una seconda considerazione è la seguente: la pubblicità della seduta non comporta la pubblicità del voto, si tratta di due aspetti completamente diversi. La pubblicità della seduta attiene alla trasparenza, mentre la segretezza del voto in una materia in cui potrebbero, in qualche caso,

rompersi solidarietà di interessi, o di partiti, dovrebbe essere la regola. Comprendo che la mia è un'interpretazione politica e non giuridica, ma insisto nell'oppormi alla proposta avanzata dal collega D'Addario.

ACHILLE CUTRERA. Signor presidente, la questione non mi sembra di poco conto; ella l'ha riassunta molto bene nei termini che noi vorremmo fossero mantenuti. Non seguiamo quindi l'osservazione dell'onorevole Russo Spena, perché non vogliamo riprendere il dibattito relativo al voto segreto ed al voto palese, dibattito che ha travagliato per lunghe settimane la Camera e il Senato. Si tratta comunque di una posizione in contraddizione evidente con il principio della pubblicità dei lavori riaffermato dal presidente quale costume della nostra Commissione anche nei confronti di coloro che verranno ascoltati in qualità di testimoni o di semplici auditi. Abbiamo più volte affermato che si tratta di un principio prevalente al quale tutti teniamo. Nel contempo, potremmo deliberare non tanto su questioni di merito, collega Russo Spena, ma su problemi di procedura sui quali si potrebbero paralizzare i lavori della Commissione d'inchiesta; tutto questo non ha nulla a che vedere con i diritti delle minoranze e con la questione del voto segreto.

A nostro parere, quindi, o si limitano oggettivamente i casi di voto segreto, oppure si accetta la determinazione di un *quorum* particolarmente elevato — ecco l'ipotesi dei due terzi avanzata dal collega D'Addario — necessario per la richiesta di votazioni mediante scrutinio segreto.

ITALICO SANTORO. Proprio per le argomentazioni sollevate dal collega Russo Spena, sono favorevole al vigente regolamento della Camera e non, quindi, alla modifica suggerita.

Come giustamente osservava l'onorevole Russo Spena, spesso potremmo trovarci a dover esaminare questioni che attengono direttamente o indirettamente a responsabilità personali per le quali il re-

golamento della Camera prevede obbligatoriamente il ricorso allo scrutinio segreto.

Nell'ipotesi, invece, in cui non fosse previsto il *quorum* per la richiesta di scrutinio segreto, finiremmo per dover votare a scrutinio palese questioni attinenti direttamente o indirettamente a responsabilità personali.

Per tali ragioni sarei favorevole all'adozione dei principi contenuti nel regolamento della Camera, prevedendo l'obbligatorietà dello scrutinio segreto per tutte le questioni attinenti alle responsabilità personali, ferma restando, invece, per le altre occasioni, la votazione a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Santoro, le votazioni a scrutinio segreto debbono essere un principio generalmente valido quando esse hanno ad oggetto questioni relative alle persone; esso deve essere accolto sempre e comunque. Questo dovrebbe tranquillizzare l'onorevole Russo Spena in quanto, nel momento in cui la Commissione dovesse avere il dispiacere di dover deliberare su responsabilità di Tizio o di Caio, non vi è dubbio che la votazione dovrebbe avvenire a scrutinio segreto.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ma non è scritto nel regolamento!

GIANFRANCO SPADACCIA. Siamo d'accordo, signor presidente!

GIOVANNI RUSSO SPENA. Anche per noi va bene!

PRESIDENTE. Se potessimo affermare che lo scrutinio segreto può essere adottato solo in materia di persone, ne usciremmo più che soddisfatti. Se riteniamo, invece, di inserire nel regolamento anche un'ipotesi relativa a qualsiasi altra materia, la mia opinione — mi assolvano gli onorevoli colleghi per la forma forse familiare di condurre la seduta, ma ritengo che possa servire meglio a chiarire i

punti più oscuri; se tale metodo però è dannoso vi prego di dirlo – non sarebbe favorevole; ribadisco l'opportunità di inserire nel regolamento la previsione dello scrutinio segreto solo nel caso di votazioni relative alle persone. In questo modo riaffermeremmo il principio generale, perché se dovessimo dire che sulle persone non votiamo a scrutinio segreto, romperemmo tale principio, cosa che nessuno è autorizzato a fare.

Nelle altre ipotesi, se la Commissione ritiene, invece, di adottare un *quorum* – mi sembra dei due terzi – per la richiesta di votazione a scrutinio segreto, sono a disposizione.

**ITALICO SANTORO.** Signor presidente, concordo perfettamente con il suo parere. Vorrei soltanto far presente che l'articolo 12 del regolamento della Commissione antimafia su questo punto è quantomeno equivoco, perché non prevede l'obbligatorietà del ricorso allo scrutinio segreto per le ipotesi attinenti a responsabilità personali.

**PRESIDENTE.** Ciò è affermato da un principio generale, tant'è vero che anche nei momenti più accesi della polemica sull'abolizione dello scrutinio segreto – chiamiamola abolizione! – su questo specifico aspetto nessuno fece mai osservazioni perché, quando sono coinvolte delle persone, lo scrutinio segreto viene sempre applicato in base ad un principio generale.

**FRANCESCO TAGLIAMONTE.** Signor presidente, credo che sia opportuno richiamare espressamente tale principio generale nel nostro regolamento.

**PRESIDENTE.** È quanto ho sostenuto poc'anzi.

**FRANCESCO SAPIO.** Vorrei ribadire il fatto che il nostro gruppo non ha niente in contrario ad affermare il principio in base al quale nel caso di responsabilità personale si ricorra al voto segreto; anche

se si tratta di un principio generale, accogliamo la proposta di esplicitarlo nell'articolo del regolamento della Commissione.

Ritengo invece fondamentale affermare anche il principio in base al quale un quinto dei componenti la Commissione possa richiedere che alcune votazioni su qualunque materia si svolgano mediante scrutinio segreto. In fondo, il *quorum* di un quinto dei componenti, credo, tutela soprattutto le minoranze. In questo senso, non ritengo vi sia possibilità di commistione tra il principio della trasparenza rispetto alla dichiarata volontà di tutti i componenti di questa Commissione di accedere alla richiesta della pubblicità dei propri lavori, e quello della richiesta di scrutinio segreto che, al di là del principio di tutela, ritengo garantisca tutte le forze politiche in ordine a questioni che potrebbero apparire ed essere effettivamente molto delicate.

**PRESIDENTE.** Quando si è parlato di questi problemi, nelle mie intenzioni non vi era il desiderio di trascrivere nel regolamento il principio generale, ma di prevedere che la Commissione d'inchiesta ammetta lo scrutinio segreto solo in ottemperanza al principio generale cui accennavo. Scrivendo la parola: « solo », evidentemente si precluderebbe qualunque altra ipotesi di ricorso a tale tipo di votazione.

La Commissione però può anche stabilire che, oltre ai casi attinenti alle persone – ipotesi ormai date per certe –, lo scrutinio segreto è ammesso anche quando è richiesto da un certo *quorum*.

Queste sono le due ipotesi.

A questo punto è possibile porre in votazione la prima, che in caso di approvazione, precluderebbe la seconda; oppure è possibile proporle entrambe. Mi è sembrato che un certo numero di commissari fosse abbastanza favorevole ad una sola ipotesi, ma se si ritiene che la seconda fornisca maggiore garanzia, vorrei che la Commissione si esprimesse in merito.

AMEDEO D'ADDARIO. Aderisco alla proposta, avanzata dal presidente, di limitare lo scrutinio segreto soltanto alle situazioni che ineriscono alla responsabilità personale. Essendo, la nostra, una Commissione d'inchiesta, certamente dovremo occuparci di situazioni in cui rileverà la responsabilità delle persone.

PRESIDENTE. Dal momento che tale proposta rappresenta l'ipotesi « estrema », la porrò subito in votazione, chiarendo che la sua eventuale approvazione precluderebbe la deliberazione sull'altra proposta, vertente sulla medesima materia.

FRANCESCO SAPIO. Votiamo questa proposta relativa alle scrutinio segreto in votazioni riguardanti persone, senza escludere, però, la seconda, che intenderemmo comunque sottoporre alla deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Allora votiamo prima quest'ultima proposta.

FRANCESCO SAPIO. Ma non è stata ancora approvata la prima!

PRESIDENTE. La prima ipotesi può anche non essere definita specificamente, trattandosi di una previsione che recepisce un principio contenuto nel regolamento della Camera. Potremmo porre in votazione la proposta in base alla quale si possa richiedere la votazione a scrutinio segreto su qualsiasi materia, rispettando il *quorum* di un quinto dei componenti la Commissione.

ITALICO SANTORO. A mio avviso, è fondamentale chiarire il riferimento al *quorum* perché, ove si stabilisse che esso debba essere pari ad un quinto dei componenti la Commissione, esprimerei voto contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Sapiro volta a consentire alla Commissione di procedere a votazioni per scrutinio segreto su qualsiasi materia, ol-

tre all'ipotesi di votazioni su questioni concernenti le persone (prevista dal regolamento della Camera), a condizione che la richiesta venga avanzata da un quinto dei componenti la Commissione.

(È respinta).

Ritengo pertanto accolta la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 1-ter, del regolamento della Camera, per cui nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto solo le votazioni attinenti alle persone.

L'articolo 9-bis è pertanto del seguente tenore:

#### ART. 9-bis.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale; la richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.

3. Hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

(Svolgimento dell'inchiesta.  
Poteri e limitazioni).

1. Il Presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informa-

zioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

2. Qualora la Commissione proceda alla formazione di gruppi di lavoro, questi sono considerati come articolazioni interne alla Commissione medesima, finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca, prive del potere di compiere atti aventi rilevanza esterna.

La formula contenuta nella proposta di regolamento mi lascia perplesso, perché mi dà la sensazione che la Commissione possa chiedere troppo, rischiando di ricevere una « lezione » dai miei colleghi magistrati!

ACHILLE CUTRERA. Poiché la Commissione dovrà concludere i suoi lavori in tempi ristretti e sarà costretta a ricorrere frequentemente alla richiesta di relazioni, mi domando se la collaborazione prevista dall'articolo 11 possa essere estesa anche all'autorità amministrativa. Si tratterebbe, in sostanza, di aggiungere al comma 1, dopo le parole « atti relativi ad indagini svolte », il seguente periodo: « nonché raccogliere informazioni ».

PRESIDENTE. Credo si possa aggiungere senza difficoltà.

AMEDEO D'ADDARIO. Il secondo comma dell'articolo 11 prefigura i gruppi di lavoro come espressione della Commissione e non di altri soggetti che con la stessa collaborino. Vorrei richiamare una correlazione con l'articolo 17 del regolamento, laddove è previsto che gli atti, le documentazioni e le delibere depositati sono liberamente consultabili dai commissari e dai collaboratori. In questo caso i collaboratori sono i commissari o sono soggetti esterni?

PRESIDENTE. I collaboratori sono le persone nominate perché collaborino allo svolgimento di una determinata attività.

AMEDEO D'ADDARIO. Però non fanno parte dei gruppi di lavoro!

PRESIDENTE. Essi collaborano con i gruppi di lavoro. In definitiva, il gruppo di lavoro è costituito solo da commissari, che possono essere affiancati da collaboratori, a seconda delle specifiche questioni da affrontare. I collaboratori, tuttavia, non diventano « articolazioni » della Commissione, ma prestano la loro opera a favore della Commissione o del gruppo di lavoro.

AMEDEO D'ADDARIO. Poiché i gruppi di lavoro non decidono, ma istruiscono ed elaborano materiale e proposte per la Commissione, ritengo che l'esclusione dei collaboratori esterni dalla loro composizione (ferma restando la possibilità per questi ultimi di accedere agli archivi ed alla documentazione) costituisca una previsione di natura squisitamente formale.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la loro opera, i collaboratori prestano giuramento per garantire la segretezza!

AMEDEO D'ADDARIO. Mi sembrava conveniente, allora, che entrassero a far parte dei gruppi di lavoro, opportunamente integrati.

PRESIDENTE. Non possono far parte dei gruppi di lavoro, altrimenti risulterebbe alterata la composizione della nostra Commissione che, lo ricordo, è prevista per legge. La Commissione è composta da 41 componenti; gli altri sono tutti aggregati, che non possono mai diventare parte integrante né della Commissione né dei gruppi di lavoro.

L'articolo 11, a seguito della modifica proposta, risulta del seguente tenore:

#### ART. 11.

*(Svolgimento dell'inchiesta.  
Poteri e limitazioni).*

1. Il Presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte nonché raccogliere informazioni da altre autorità amministrative. Può altresì chie-

dere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

2. Qualora la Commissione proceda alla formazione di gruppi di lavoro, questi sono considerati come articolazioni interne alla Commissione medesima, finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca, prive del potere di compiere atti aventi rilevanza esterna.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Audizioni).

1. La Commissione può procedere a libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

3. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il comma 2 dell'articolo 12 recepisce una tradizione strana. Capisco che i magistrati che abbiano seguito un determinato procedimento debbano essere ascoltati con la procedura della libera audizione; tuttavia, se il magistrato è ascoltato ad altro titolo non mi pare che possano essere adottati gli stessi criteri. Si tratta, comunque, di una tradizione che è opportuno mantenere.

FRANCESCO SAPIO. Il gruppo comunista propone di introdurre nel regolamento interno una disposizione che preveda la possibilità per le persone indiziate o imputate di essere ascoltate liberamente e che riconosca ad esse il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si tratta, del resto, delle stesse prerogative

che il comma 5 dell'articolo 13 riconosce ai testimoni. Le persone indiziate di procedimento penale che vengono audite da questa Commissione dovrebbero avere la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, così come accade per i testimoni.

Per un ulteriore chiarimento, faccio presente che le persone che riceviamo per un'audizione potrebbero essere imputate in procedimenti penali: ebbene, si preveda anche per esse la possibilità di essere assistite da un difensore di fiducia.

PRESIDENTE. Ciò varrebbe sia nel caso in cui esse vengano ascoltate come testimoni, sia che si tratti di un'audizione pura e semplice, però sempre in relazione a procedimenti penali connessi. Propongo di aggiungere all'articolo 12 una formula analoga a quella contenuta al punto 5 dell'articolo 13: « Le persone ascoltate in libera audizione, qualora siano indiziate o imputate in procedimenti penali connessi con la materia oggetto dell'inchiesta, possono essere assistite da un avvocato ».

Pertanto, l'articolo 12, a seguito della modifica testé proposta, risulta del seguente tenore:

ART. 12.

(Audizioni).

1. La Commissione può procedere a libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

3. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le persone ascoltate, sia in libera audizione che con testimonianza, qualora siano indiziate o imputate in procedimenti penali connessi con la materia oggetto dell'inchiesta, possono essere assistite da un avvocato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

*(Testimonianze).*

1. La Commissione può procedere alla assunzione di testimonianze formali.

2. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza formale sono convocate dal Presidente con le modalità previste dall'articolo 12 o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.

3. Il Presidente della Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.

4. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

5. I testimoni ascoltati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti da un avvocato, qualora siano indiziati o imputati in procedimenti penali connessi con la materia oggetto dell'inchiesta.

Propongo di sopprimere le parole « formali » al comma 1 e « formale » al comma 2.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé proposte.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

*(Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze).*

1. La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale.

2. Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente ovvero dai singoli componenti la Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, la domande dovranno essere predisposte in appositi capitoli ed eventualmente comunicate alle persone ascoltate al momento della loro convocazione.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.

4. Alle persone ascoltate sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in allegato al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

AGAZIO LOIERO. Al comma 3 dell'articolo 14, dove è scritto che il presidente decide sull'ammissibilità delle domande, potremmo aggiungere « eventualmente sentendo anche la Commissione » ?

PRESIDENTE. È forse ammissibile che un presidente decida a maggioranza della Commissione ?

GIANFRANCO ORSINI. A mio avviso, il presidente, nominato dai Presidenti delle due Assemblee, deve avere la possibilità di discriminare le domande; pertanto penso che il testo dell'articolo debba rimanere così com'è.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio che il presidente si accorgerà se la domanda posta da un commissario sia largamente appoggiata o meno da colleghi che aspettano la stessa risposta; ritengo che chi presiederà avrà la saggezza di rendersi conto di quanto sia attesa una domanda.

ACHILLE CUTRERA. Al comma 2, non comprendo cosa significhi: « Qualora la Commissione lo deliberi, le domande dovranno essere predisposte in appositi capitoli ed eventualmente comunicate alle persone ascoltate al momento della loro convocazione »: se si tratta di domande è

chiaro che debbono essere comunicate e non vi è bisogno dell'avverbio « eventualmente ». Si potrebbe migliorare il testo dell'articolo sostituendo le parole: « (...) comunicate agli interessati al momento della loro convocazione », eliminando l'avverbio « eventualmente », perché se gli interessati sono invitati a conoscere un capitolato, è giusto che siano posti in condizione di prenderne visione. Questa eventualità come viene controllata ?

PRESIDENTE. Probabilmente convocheremo alcune persone per rivolgere loro due o tre domande, mentre ne chiederemo altre per rispondere ad un universo di questioni. Bisognerebbe, pertanto, trovare una terminologia più chiara.

ACHILLE CUTRERA. Se le domande sono formulate sotto forma di capitolato vanno comunicate; nulla vieta poi ai commissari di fare domande aggiuntive.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio. La Commissione deve decidere tre cose: innanzitutto la convocazione della persona, poi se comunicare all'interessato le domande che gli verranno rivolte ed in terzo luogo se stabilire in anticipo le domande.

FRANCESCO SAPIO. Mi sembra che la deliberazione della Commissione sia richiesta proprio al fine di inviare il capitolato.

GIANFRANCO SPADACCIA. La formulazione del capitolato è prevista per le altre Commissioni d'inchiesta ?

PRESIDENTE. Credo che il capitolato sia un modo per facilitare i lavori. Concordo inoltre con la modifica proposta dal senatore Cutrera.

ACHILLE CUTRERA. Al comma 4, quando si dice che il resoconto stenografico verrà sottoposto « appena possibile » agli interessati affinché controfirmino le proprie dichiarazioni, si intende il giorno dopo l'udienza ? Si dovrebbe, cioè, rin-

tracciare l'audito nei giorni successivi per recuperare una firma, facendo così sorgere un problema in caso di contestazione ?

PRESIDENTE. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in allegato; si tratta di una procedura non facile. La formulazione del comma in questione potrebbe essere la seguente: « alle persone ascoltate sarà sottoposto il resoconto stenografico dell'audizione perché lo sottoscrivano »; noi sappiamo, comunque, che ciò non può essere fatto *illico et immediate*, anche se con la maggiore urgenza possibile.

Analogamente e quanto deciso per l'articolo precedente, propongo inoltre di sopprimere le parole « formali » e « formale » dal comma 1.

Pertanto, l'articolo 14, a seguito delle modifiche proposte, risulta del seguente tenore:

#### ART. 14.

*(Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze).*

1. La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza.

2. Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente ovvero dai singoli componenti la Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande dovranno essere predisposte in appositi capitolati e comunicate agli interessati al momento della loro convocazione.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.

4. Alle persone ascoltate sarà sottoposto il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in allegato al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Ritengo opportuno che il comma 5 del precedente articolo 13, che abbiamo deciso di aggiungere anche all'articolo 12 relativo alle audizioni, compaia una sola volta e sia inserito, in sede di coordinamento formale del testo, nel presente articolo 14 concernente disposizioni relative ad audizioni e testimonianze.

*(La Commissione concorda).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

*(Denuncia di reati).*

1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente.

ACHILLE CUTRERA. Propongo che sia il presidente a trasmettere il processo verbale all'autorità giudiziaria competente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé proposta.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

*(Segreto funzionale).*

1. I documenti formati a seguito di accertamento direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione sono coperti dal segreto funzionale.

2. Di fronte ad eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbli-

che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale, il Presidente valuterà l'opportunità della loro trasmissione in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo.

3. In ogni caso il Presidente indicherà le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

FRANCESCO SAPIO. Riteniamo si debba sostituire, al comma 2, la valutazione in capo al presidente con la responsabilità della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé proposta.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

*(Archivio della Commissione).*

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

2. Gli atti depositati in archivio sono liberamente consultabili dai Commissari e dai collaboratori della Commissione.

3. Non è consentito estrarre copia di atti e documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta, di quelli assoggettati a segreto dall'autorità giudiziaria, oltre che di quelli sottoposti a vincolo di segretezza dal Presidente della Commissione.

Nutro molte perplessità sul comma 3 di questo articolo. È chiaro infatti che non è possibile estrarre copia di atti assoggettati a segreto dall'autorità giudiziaria, perché si incorrerebbe in responsabi-

lità penali. Inoltre, non vedo a che titolo e con quali motivazioni il presidente possa sottoporre certi atti a vincolo di segretezza.

FRANCESCO SAPIO. Proponiamo un articolo interamente sostitutivo di quello contenuto nella bozza di regolamento. Ci sembra, infatti, necessario disciplinare la formazione di un vero e proprio protocollo, per cui riteniamo opportuno ed utile che tutto il materiale documentale acquisito dalla Commissione, su richiesta del presidente o della Commissione stessa, venga catalogato con modi precisi.

Riteniamo inoltre necessario ed opportuno che della ricezione di ogni documento lei, signor presidente, invii notizia all'ufficio di presidenza. Questi documenti da inserire in un archivio devono essere classificati rispetto al loro grado di riservatezza, che dovremmo opportunamente definire.

A questo proposito proponiamo che essi siano classificati nel seguente modo: atti liberi, formati da atti pubblici o comunque conosciuti; atti riservati, perché formati dalla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria; ed infine atti segreti, formati dalla Commissione o assoggettati a segreto dall'autorità giudiziaria.

È chiaro che in base a questa classificazione dovremmo anche definire le procedure di accesso a questi documenti. Pertanto, prevediamo che gli atti liberi siano ostensibili a tutti, che quelli riservati siano ostensibili ai membri della Commissione ed alle persone autorizzate dal presidente e che gli atti e documenti segreti siano disponibili in un numero limitato di copie, non più di tre, ed ostensibili solo ai membri della Commissione ed alle persone autorizzate mediate la loro semplice consultazione nei locali a ciò adibiti (naturalmente, per questi ultimi prevediamo una custodia particolare, in appositi contenitori). Mi sembra che questa modalità di archiviazione sia stata già adottata dalla Commissione di inchiesta sulla legge massonica P2.

Riteniamo che si debba superare la formula generica ed ambigua contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Credo sia possibile adottare una formulazione più precisa; tuttavia, credo che entreremmo in problemi di archivistica.

La qualificazione di un atto come riservato o segreto è oggetto di un'attività puramente tecnica e non per nulla abbiamo chiesto alla Guardia di finanza di mettere a nostra disposizione tecnici informatici proprio al fine di costituire un archivio nel quale operare quel genere di distinzione.

Abbiamo altresì chiesto la collaborazione dell'Archivio di Stato nel quale questi problemi sono consuetudinari.

In ogni caso, non c'è dubbio che i componenti della Commissione potranno accedere a tutti i documenti. Per quanto riguarda i problemi di qualificazione, io suggerirei soltanto due distinzioni.

Da un lato, gli atti pubblici, visto che i nostri lavori sono pubblici e che la maggioranza degli atti è pubblicata, dall'altro gli atti e documenti che la Commissione valuterà come segreti.

Teniamo conto che il dire ciò in una seduta pubblica già assicura un elemento di pubblicità.

GIANFRANCO SPADACCIA. Per questa Commissione non ritengo necessaria la tripartizione suggerita dall'onorevole Sapiro.

Essa infatti è stata istituita per esaminare atti della pubblica amministrazione che sono stati sottratti ai controlli ordinari della contabilità generale dello Stato e quindi non dobbiamo mantenere un grado di riservatezza, semmai dobbiamo preoccuparci di togliere ogni elemento di questo genere.

Vi sono due tipi di atti segreti: quelli che noi stessi valutiamo tali - nell'ambito della procedura straordinaria già esaminata in precedenza - e quelli provenienti dall'autorità giudiziaria. Al di fuori di questi, possono esservi casi straordinari in cui la Commissione, acquisito un atto, ritiene che sia opportuno mantenerlo segreto. Non credo sia opportuno prestabilire una categoria di atti: di quali atti si dovrebbe trattare?

**PRESIDENTE.** Non dobbiamo essere in contraddizione con l'impostazione che abbiamo dato inizialmente alla Commissione. Abbiamo detto che i lavori della Commissione si svolgono pubblicamente. A questo punto non vedo che una bipartizione: è normale la pubblicità, è assolutamente eccezionale la non pubblicità (che temo sarà annunciata nel corso della seduta pubblica). Esamineremo poi le ipotesi, ma a questo punto non vedo, ripeto, che una bipartizione, tenendo presente che i commissari sono autorizzati a consultare tutto e devono avere le porte aperte a tutto. Non credo pertanto che vi siano problemi. Mi sembra una buona elaborazione, ma non per una Commissione che è nata - ritengo molto valido ciò che è stato detto - per mettere in chiaro alcuni fatti che non possiamo giudicare ora, *in limine*, all'inizio dei nostri lavori. Ma evidentemente l'ipotesi è di indagare su fatti che sono quanto meno poco chiari.

**ACHILLE CUTRERA.** Mi dichiaro assolutamente concorde anche su questo punto con la sua valutazione, signor presidente, che risponde a un principio generale dei nostri lavori e, quindi, del nostro regolamento. Mi permetto, tuttavia, di raccogliere una preoccupazione che deriva dalla lettura della specifica regolamentazione relativa alle garanzie che la Commissione, con la responsabilizzazione del presidente, deve ricevere nella conservazione dei documenti. Forse è opportuno aggiungere dopo la dizione « il presidente sovrintende l'archivio e ne cura la funzionalità » - che è una formula generica per una Commissione d'inchiesta - le parole « cura la conservazione dei documenti », perché anche come ufficio siamo tenuti a garantire quella parte attinente al protocollo. Questo è un punto delicato che forse varrebbe la pena sottolineare. Propongo, pertanto, di sopprimere l'ultima parte del comma 3 e di sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: « Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, cura la conservazione dei documenti e adotta, d'intesa

con i Presidenti delle Camere, le misure di sicurezza ». Il presidente potrà in seguito affidare all'ufficio di presidenza o alla Commissione il problema del modo di assicurare la conservazione dei documenti.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Sono contrario al comma 3, anche per la sua poca chiarezza e l'applicazione a fattispecie che non riesco a comprendere quali possano essere. Ne suggerisco, pertanto, la cancellazione. Infatti, il problema non si pone per gli atti e i documenti assoggettati a segreto da parte dell'autorità giudiziaria e disciplinati per legge. Inoltre, lei stesso ha detto giustamente con grande cura e accortezza che non significa nulla la sottoposizione di un vincolo di segretezza da parte del presidente della Commissione, che è contrario, e anch'io lo sono. A questo punto, ritengo che la prima parte del comma 3 risponda più che altro alla logica dell'articolato precedentemente disposto per quanto riguarda il segreto e le sedute segrete della Commissione. Se non sbaglio, e se la discussione che si è svolta ha avuto una qualche efficacia e abbiamo ridotto all'eccezionalità la segretezza delle sedute (con fattispecie che sono facilmente intuibili), dico che, comunque, non necessariamente ogni seduta segreta (che io ovviamente non auspico, così come lei non auspica) forma atti che devono essere considerati segreti. Ribadisco che, secondo i miei principi - ammetto di essere un po' noioso per la Commissione, ma credo che non sia inutile, non è solo una questione di principio - se dobbiamo ridurre all'eccezionalità il segreto, così come abbiamo ridotto all'eccezionalità la seduta segreta - e non tanto secondo i miei gusti perché i due terzi dei componenti non rappresentano proprio l'eccezionalità -, non necessariamente tutti gli atti composti nel corso di una seduta segreta sono segreti. Non riesco a capire da dove nasca la consequenzialità. Quindi dobbiamo trovare un'altra formula. Sono comunque contrario alla dizione del comma 3, che a mio avviso non è più rispondente all'articolato così come risulta modificato.

**PRESIDENTE.** Desidero sottoporre ai colleghi un'eventuale ipotesi. Considerando che non si può dar copia di atti dell'autorità giudiziaria, come può il presidente stabilire che un atto è segreto? La prima ipotesi può rimanere viva e si potrebbe prevedere che « gli atti e i documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta possono essere resi pubblici » – consideriamo sempre il lato positivo – « su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza ». Si può stabilire anche questo perché, effettivamente, l'intero ufficio di presidenza, non solo il presidente, può decidere che, anche se la seduta era segreta, un determinato atto non aveva o non ha più motivo di essere segreto. La formulazione di un comma aggiuntivo che propongo è la seguente: « Gli atti e i documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta possono essere resi pubblici » – quindi naturalmente non lo sono, ed è spiegabile perché nascono da una seduta segreta – « previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza ».

**ACHILLE CUTRERA.** L'osservazione merita attenzione, ma mi chiedo se prima non si debba affermare il principio che non è consentito estrarre copia di atti e documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta e di quelli assoggettati a segreto « a termini della legge o del presente regolamento ». Si dovrebbe comunque prevedere la possibilità di una deroga da parte dell'ufficio di presidenza. Allora la norma sarebbe completa.

**GIOVANNI CORRENTI.** La formulazione del comma 3 può essere accettata. Non credo che si possa eliminare dal nostro dato regolamentare la copertura del segreto degli atti giudiziari. Mi spiego: la norma di carattere processuale che, con riferimento agli atti istruttori, garantisce il segreto, non si estende automaticamente in questa sede. In altre parole, può accadere che legittimamente – e penso proprio che lo faremo – richiediamo all'autorità giudiziaria atti istruttori e penali e, in linea teorica, ci sentiamo op-

porre un rifiuto con conseguente tipico conflitto di attribuzioni in sede costituzionale, perché non è garantito nel nostro regolamento lo stesso regime garantito in sede di diritto processuale penale. Quindi, sia pure come inciso, lo lascerei.

**PRESIDENTE.** Ho qualche perplessità ma, se lo ritenete opportuno, scriverlo non danneggia.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Abbiamo già detto prima che eravamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Mi pare che la conclusione sia allora quella di affermare chiaramente che non sono consentite copie di atti ...

**ACHILLE CUTRERA.** Atti e documenti assoggettati a segreto a termini della legge o del presente regolamento.

**PRESIDENTE.** Non basta scrivere « a termini della legge ».

**GIOVANNI CORRENTI.** Forse è una dizione troppo estesa.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Direi di scrivere « atti sottoposti a segreto », senza fare riferimento alla legge. Infatti, la legge prevede anche il segreto d'ufficio che riguarda gli impiegati, ma può essere apposto anche temporaneamente. Capisco che il segreto sia apposto dal Presidente del Consiglio, perché allora c'è un atto, vi sono delle procedure che la legge prevede; capisco anche che sia apposto dall'autorità giudiziaria, perché è il segreto istruttorio: ma non andrei oltre. Se dobbiamo fare un richiamo alla legge, dobbiamo stabilire a quale normativa ci riferiamo. Abbiamo escluso la riservatezza degli atti che vengono in nostro possesso e possiamo essere vincolati a segreti d'ufficio che altri hanno interesse ad elevare, ma che forse noi dovremmo rimuovere.

**ACHILLE CUTRERA.** Mi domando se non sia corretto affermare, in via di principio, che vi è coincidenza tra il principio

del segreto istruttorio acquisito in questa sede e le copie degli atti. Ritengo che la copia debba corrispondere all'atto fondamentale, che è già assoggettato a segreto; pertanto, non aggiungiamo nulla, mentre estenderemmo, invece, accogliendo la proposta del presidente di una deroga per la copia.

FRANCESCO TAGLIAMONTE. I ragionamenti che abbiamo svolto sono indubbiamente interessanti ed importanti, ma ho l'impressione che ci stiano allontanando, senza volerlo, dalla linea di marcia rappresentata dal ridurre al minimo indispensabile le occasioni di lavoro in seduta segreta. Sono d'accordo con l'onorevole Russo Spena e con la sua proposta di eliminare puramente e semplicemente il comma 3 dell'articolo 17, non solo per gli argomenti sviluppati dal collega, ma anche per mie personali motivazioni. Infatti, dopo aver deciso, discutendo dei due commi precedenti, di mettere in piedi un archivio serio e completo, nel quale tutti i documenti possano essere facilmente consultati, al comma 3 introduciamo il concetto dell'estratto della copia degli atti. A chi non è consentito estrarre copia degli atti? Se però la copia viene divulgata, in un modo o nell'altro, quali sanzioni e decisioni la nostra Commissione può adottare? Mantenendo soltanto i primi due commi dell'articolo 17 riusciremo a dar vita a ciò che ci sta a cuore, cioè ad un archivio facilmente utilizzabile, garantendo al contempo la conservazione di cui ha parlato poco fa il collega Cutrera.

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Sapiro un emendamento interamente sostitutivo, che riproduce regole stabilite nel regolamento di una precedente Commissione d'inchiesta e che riguardano strettamente l'archivistica. Domando, pertanto, all'onorevole Sapiro se intenda insistere per la votazione del suo emendamento. Ribadisco la mia proposta di sopprimere l'ultima frase del comma 3

e di aggiungere il seguente comma 4: « Gli atti e i documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta possono essere resi pubblici su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza ».

GIANFRANCO SPADACCIA. Mi pare una formulazione accettabile.

FRANCESCO SAPIO. Poiché il comma 1 dell'articolo 17 già prevede che sia responsabilità del presidente sovrintendere all'archivio, curarne la funzionalità ed adottare le idonee misure di sicurezza, ritiro il mio emendamento ed accetto la formulazione proposta dal presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'articolo 17, a seguito delle modifiche proposte, risulta del seguente tenore:

#### ART. 17.

*(Archivio della Commissione).*

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, cura la conservazione dei documenti, adotta, d'intesa con i Presidenti delle Camere, le misure di sicurezza che ritenga opportune.

2. Gli atti depositati in archivio sono consultabili dai Commissari e dai collaboratori della Commissione.

3. Non è consentito estrarre copia di atti e documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta e di quelli assoggettati a segreto dall'autorità giudiziaria.

4. Gli atti e i documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta possono essere resi pubblici previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

*(Pubblicazione di atti e documenti).*

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

2. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

ACHILLE CUTRERA. Ritengo che il comma 1 debba contemplare anche l'altra ipotesi prevista dalla legge n. 128 del 1989, cioè che la Commissione presenti anche la relazione propositiva. Mi domando se non sia più opportuno dire « Contestualmente alla presentazione delle relazioni conclusive, ivi compresa quella propositiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel caso dell'inchiesta debbano essere pubblicati », ricordando che la nostra Commissione ha due obiettivi, entrambi importanti.

PRESIDENTE. È questa la ragione per cui dispone di due mesi in più.

GIANFRANCO ROCELLI. Concordo con il collega Cutrera per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 18, ma lo concluderei con le parole: « debbono essere pubblicati » e ne formerei un altro con il periodo successivo. Ciò perché il discorso del non consentire la pubblicazione di scritti anonimi non può essere solo relativo a quanto è pubblicato nel caso delle due relazioni; pertanto, lo completarei, anche per una norma di rispetto civile, dicendo « In nessun caso è consentita la pubblicazione o la pubblicizzazione di scritti anonimi ». A mio avviso, infatti,

non dobbiamo dar peso a ciò che ci viene riferito in maniera anonima, al fine di evitare vicende come quelle recenti, che darebbero discredito alla Commissione.

PRESIDENTE. Concordo con la formulazione proposta dall'onorevole Rocelli. Potremmo anche dire: « Non è consentito rendere pubblici gli scritti anonimi ».

ACHILLE CUTRERA. Il che non esclude la possibilità che la Commissione, nel caso lo ritenga opportuno, ne tenga conto.

PRESIDENTE. Indubbiamente. Però, ovviamente, lo scritto anonimo va sempre preso con le molle. Inoltre, il contenuto dello stesso deve essere confermato con dati oggettivi. Dobbiamo tener conto del fatto che ci muoviamo in un ambito in cui talune grosse « malattie » rendono estremamente pericoloso, per alcuni cittadini, denunciare certi fatti. Tra l'ipotesi di tenere pienamente conto di tali scritti e quella di chiudere gli occhi, esiste una via di mezzo, quella cioè di prendere coscienza, con grande equilibrio, di quanto viene denunciato; nel caso in cui si disponga di una serie di documentazioni, di elementi e di prove che possano portare la Commissione ad un accertamento volto a verificare se le accuse siano motivate, credo che la Commissione non possa, per una ragione soltanto formalistica, evitare di compiere il proprio dovere. Rimane fermo, però, il principio della negazione assoluta della pubblicizzazione.

GIANFRANCO SPADACCIA. Personalmente, sono contrario alle lettere anonime. Condivido pienamente, quindi, che non venga consentita la pubblicazione di scritti anonimi; la pubblicazione, infatti, è un'attività specifica che deve riguardare gli atti che riteniamo rilevanti, e fra di essi non possono esservi, per esempio, le lettere anonime. Queste ultime, eventualmente, possono costituire soltanto materiale d'indagine.

Vietare la pubblicizzazione, invece, a quali attività, a quali soggetti può rife-

rirsi? Al singolo commissario che riceve la lettera anonima? Per quanto riguarda la Commissione, è chiaro che se essa non pubblica, neppure pubblicizza; tuttavia, se la stessa Commissione intende valutare il contenuto di una lettera anonima nel corso di una determinata seduta, la quale sarà pubblica, come da noi stabilito, inevitabilmente si finirà per pubblicizzarla.

A mio avviso, la decisione di non pubblicare gli scritti anonimi rappresenta un dato di indirizzo, in quanto in sostanza viene affermato che per la Commissione l'anonimo rappresenta un disvalore (anche se nel caso in cui, per esempio, una lettera anonima indichi elementi di indagine molto consistenti e seri essa verrà presa in considerazione); la predica relativa alla pubblicizzazione, invece, mi sembra controproducente, perché se effettivamente verranno forniti dati rilevanti ai fini dell'inchiesta mediante scritti anonimi, poiché le nostre sedute saranno pubbliche, quegli scritti anonimi verranno, in effetti, pubblicizzati.

Oppure, intendiamo affermare che il singolo commissario non deve pubblicizzare il documento anonimo che riceve? O che il giornale che l'ha ricevuto contemporaneamente alla Commissione non lo deve pubblicizzare? Ma quali sanzioni potrebbero essere applicate a questo fine da parte della Commissione? Personalmente, sono spesso favorevole alle prediche non seguite da sanzioni, ma in questo caso sono contrario all'inserimento di una norma relativa alla pubblicizzazione e ritengo opportuno mantenere soltanto la disposizione relativa al divieto di pubblicazione degli scritti anonimi.

**PRESIDENTE.** Riconosco che la formula che avevo proposto: « non è consentito rendere pubblici gli scritti anonimi » può essere lievemente equivoca.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** A mio avviso, la norma deve essere diretta a non consentire la pubblicazione - che è un'attività specifica, tecnicamente individuabile - degli scritti anonimi.

**PRESIDENTE.** La norma in discussione è inserita nell'articolo riguardante la pubblicazione di atti e documenti della Commissione; al riguardo, si intende affermare la volontà di non pubblicare lo scritto anonimo, anche se ciò non impedisce di leggere, valutare e discutere lo stesso.

Forse, si può mantenere la formulazione originaria della proposta, eliminando soltanto le parole: « in nessun caso » e lasciando quindi, semplicemente, la seguente espressione: « non è consentita la pubblicazione di scritti anonimi ».

**GIANFRANCO ROCELLI.** Presidente, ricordo la mia richiesta di separare il comma 2 dall'articolo 18, rendendolo un articolo autonomo.

**AMEDEO D'ADDARIO.** Condivido le osservazioni del senatore Spadaccia. Da parte mia, desidero sottolineare che è necessario chiarire il significato del comma 2 dell'articolo 18, in particolare stabilendo se gli scritti anonimi rientrano o meno nel materiale d'indagine. Il comma 2, infatti, prevede che tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengano versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione; dunque, anche gli scritti anonimi potrebbero rientrare fra tali atti e si potrebbe creare una contraddizione con quanto previsto nel comma 1.

**PRESIDENTE.** Ricordo che vi sono norme particolari, proprie dell'archivio storico, relative agli atti che vi possono essere versati o meno; comunque, potrebbe essere aggiunta un'altra disposizione in base alla quale gli scritti anonimi, al termine dell'inchiesta, vengono distrutti.

**AMEDEO D'ADDARIO.** A mio avviso, si tratta di stabilire se gli scritti anonimi costituiscono materiale d'inchiesta o meno.

**PRESIDENTE.** Ciò sarà valutato dalla Commissione di volta in volta.

Pertanto l'articolo 18, a seguito delle modifiche proposte, risulta del seguente tenore:

**ART. 18.**

*(Pubblicazione di atti e documenti).*

1. Contestualmente alla deliberazione della relazione conclusiva e di quella propositiva da presentare alle Camere, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

2. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**FRANCESCO SAPIO.** Prima che si passi all'articolo successivo, vorrei far presente che, a nostro avviso, mancano alcune disposizioni conclusive, per le quali proponiamo di riferirsi, come per le altre norme, ai regolamenti interni di altre Commissioni d'inchiesta. In particolare, riteniamo utili le norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del regolamento interno della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. La prima di esse concerne la sede, la segreteria e la dotazione finanziaria della Commissione (anche se la nostra legge istitutiva, in qualche modo, già disciplina la materia). La seconda riguarda le collaborazioni di cui si può avvalere la Commissione, per la scelta delle quali è opportuno definire meglio i criteri. La terza è sulle modifiche al regolamento della Commissione: come si può constatare leggendo i resoconti relativi alle sedute della Commissione antimafia e di quella sulle stragi, in cui si è discusso del regolamento, è stato

ritenuto opportuno definire, per tali proposte di modifica, una determinata procedura, secondo la quale vi è dapprima una valutazione dell'ufficio di presidenza e successivamente un voto della Commissione. Ritengo che le citate norme possano essere utili per il lavoro della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** In sostanza, l'onorevole Sapiro propone di riferirsi a quella parte delle norme contenute negli articoli 25, 26 e 27 che non è ancora prevista nel nostro regolamento (dato che un'altra loro parte, invece, è stata già inserita) per aggiungere alcune disposizioni conclusive.

**FRANCESCO SAPIO.** Ritengo importante l'inserimento di tali norme nel nostro regolamento.

**MICHELE FLORINO.** Se non erro, questa è la terza seduta della nostra Commissione, dedicata all'esame del regolamento interno, e già è possibile constatare una scarsa presenza di parlamentari. A mio avviso, quindi, sarebbe opportuno prevedere formalmente nel regolamento interno un articolo del seguente tenore: « La Commissione dispone di apposito registro delle presenze dove ogni membro appone la propria firma. Il presidente, constatata la persistente assenza di commissari, ne informa i gruppi politici di appartenenza ».

Personalmente, infatti, ho l'impressione che la nostra Commissione si stia già svuotando della composizione pletrica che era stata inizialmente prevista per lo svolgimento dell'inchiesta. Le norme che propongo non intendono essere punitive e sarebbero utili, almeno, per salvare le apparenze.

**PRESIDENTE.** Non sono favorevole all'inserimento di tale articolo; ritengo che, eventualmente, se i colleghi concordano, il presidente, dopo un certo numero di sedute, potrà segnalare in maniera informale determinate situazioni. D'altro canto, sono convinto che cercheremo tutti di essere presenti alle sedute della Commissione.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

*(Dotazione finanziaria della Commissione).*

1. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza, che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Come precedentemente stabilito a conclusione dell'esame dell'articolo 6, propongo di dividere i due periodi di cui è composto l'articolo 19 in due distinti commi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé proposta.

*(È approvato).*

Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Sapiro, propongo di aggiungere i seguenti tre articoli, analoghi a quelli contenuti nel titolo V del regolamento interno della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, per le parti non contenute in altri articoli del presente regolamento e nel testo così formulato:

ART. 20.

*(Sede e segreteria della Commissione).*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

ART. 21.

*(Collaborazioni).*

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente sottopone all'Ufficio di Presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e, se autorizzati, assistono ai lavori della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.

3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

ART. 22.

*(Modifiche al regolamento della Commissione).*

1. Ciascun componente la Commissione, ai sensi della legge istitutiva, può proporre modifiche e aggiunte alle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al Presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente valutata dall'Ufficio di Presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari e posta all'ordine del giorno della Commissione. La proposta è quindi votata secondo le norme degli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo infine in votazione il testo del regolamento interno della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.

*(È approvato).*

Prendo atto che in tale votazione si è registrata l'unanimità dei consensi.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 18,15.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
PREROGATIVE E IMMUNITÀ  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DOTT. MAGDA MICHELA ZUCCO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 6 novembre 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO